



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA  
Unità Dirigenziale Studi Legislativi e Documentazione

**Dossier di documentazione legislativa**  
*“Disciplina per l'attività di agriturismo”*

ad iniziativa del consigliere Erasmo Mortaruolo

**Reg. Gen. n.488**

|                        |  |
|------------------------|--|
| <b>Data documento:</b> | 5 aprile 2018  |
| <b>Dirigente</b>       | Dott.ssa Rosaria Conforti  |
| <b>A cura di</b>       | Dott. Enrico Flauto A.P. Staff Unità Dirigenziale Studi Legislativi e Servizio Documentazione<br>Dott. Bruno Mazzearella P.O. Staff Unità Dirigenziale Studi Legislativi e Servizio Documentazione |

## **NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

Ai fini dell'approfondimento della tematica oggetto della proposta di legge si elenca la normativa di riferimento.

## **PRINCIPALE NORMATIVA COMUNITARIA**

### **Regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017**

*che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale*

### **Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013,**

*sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio introduce i seguenti concetti:*

L'avviamento e lo sviluppo di nuove attività economiche tramite la creazione di nuove aziende agricole, di nuove imprese o di nuovi investimenti in attività extra-agricole è essenziale per lo sviluppo e la competitività delle zone rurali. Una misura finalizzata allo sviluppo delle aziende agricole e delle imprese dovrebbe favorire l'insediamento iniziale dei giovani agricoltori, l'adeguamento strutturale delle aziende nella fase successiva all'avviamento, la diversificazione degli imprenditori agricoli verso attività extra-agricole, nonché la costruzione e lo sviluppo di PMI extra-agricole nelle zone rurali. Si dovrebbe incentivare anche lo sviluppo delle piccole aziende agricole potenzialmente redditizie. Al fine di garantire la redditività delle nuove attività economiche promosse da questa misura, è opportuno che il sostegno sia condizionato alla presentazione di un piano aziendale. Il sostegno all'avviamento delle imprese deve essere limitato alla fase iniziale del ciclo di vita dell'impresa e non trasformarsi in un aiuto al funzionamento. Pertanto, se gli Stati membri scelgono di rateizzare l'aiuto, le rate non devono protrarsi per più di cinque anni. Inoltre, al fine di incentivare la ristrutturazione del settore agricolo, è opportuno accordare un sostegno, sotto forma di pagamenti annuali, agli agricoltori che aderiscono al regime per i piccoli agricoltori di cui al titolo V del regolamento (UE) n. DP/2012 e che si impegnano a cedere la totalità della propria azienda con i corrispondenti diritti all'aiuto ad un altro agricoltore che non partecipa a detto regime.

*Il quadro dell'UE per i programmi di sviluppo rurale*

*Gli Stati membri e le regioni elaborano i rispettivi programmi di sviluppo rurale in funzione dei bisogni dei loro territori e tenendo conto di almeno quattro delle seguenti sei priorità comuni dell'UE:*

- ✓ *promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali*
- ✓ *potenziare la redditività e la competitività di tutti i tipi di agricoltura e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e una gestione sostenibile delle foreste*
- ✓ *favorire l'organizzazione della filiera alimentare, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo*
- ✓ *preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi relativi all'agricoltura e alle foreste*
- ✓ *incoraggiare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di CO2 e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale*
- ✓ *promuovere l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali.*

**Decisione (CE) del Consiglio del 20 febbraio 2006, n. 144**

*relativa agli orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale (periodo di programmazione 2007-2013).*

**Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005,**

*sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)*

**Regolamento (CE) n. 1750/1999 della Commissione del 23 luglio 1999**

*recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999.  
(Abrogato dall'art. 65 del Regolamento (CE) 26 febbraio 2002, n. 445).*

**Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999**

*sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti  
(Abrogato dall'art. 65 del Regolamento (CE) 26 febbraio 2002, n. 445)*

## **PRINCIPALE NORMATIVA NAZIONALE**

### **Articolo 2135 del Codice Civile**

*È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse [2082, 2083]. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine<sup>1</sup>.*

*Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge<sup>2</sup>.*

### **Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 16 giugno 2016.**

*Approvazione delle Linee guida 2016 per lo sviluppo del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN).*

### **Decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze 18 gennaio 2016**

*Misure in favore dell'autoimprenditorialità in agricoltura e del ricambio generazionale.*

### **Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 3 giugno 2014**

*Modalità di applicazione del Marchio nazionale dell'agriturismo e istituzione del repertorio nazionale dell'agriturismo.*

### **Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 13 febbraio 2013**

*Determinazione dei criteri omogenei di classificazione delle aziende agrituristiche.*

### **Legge 20 febbraio 2006, n.96**

*Disciplina dell'agriturismo.*

### **Legge 6 dicembre 1991, n. 394**

*Legge quadro sulle aree protette*

*Il programma triennale per le aree naturali protette è stato soppresso dall'art. 76, D.lg. 31 marzo 1998, n. 112. Con il medesimo decreto sono state devolute alle regioni e agli enti locali tutte le funzioni amministrative inerenti alla materia delle risorse idriche e della difesa del suolo, ad eccezione di quelle espressamente mantenute allo Stato.*

---

<sup>1</sup> L'elencazione delle attività contenuta nel secondo comma è da ritenersi meramente esemplificativa, potendosi avere oltre a quelle elencate anche altre attività atipiche.

<sup>2</sup> Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 1 D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228

## Attività connesse

### Norme generali

| Progr. | Categoria          | Norma  | Titolo/Tema  |
|--------|--------------------|--|--|
| 1.01   | Norma quadro       | <b>Codice Civile art. 2135 - D.L.vo 18 maggio 2001, n. 228, art. 1</b> | Imprenditore agricolo  |
| 1.02   | Norma quadro       | <b>D. L.vo 18 maggio 2001, n. 228, artt. 3 e 4</b>                     | Orientamento e modernizzazione del settore agricolo - Agriturismo, vendita diretta   |
| 1.03   | Lavoro, previdenza | <b>INPS Circolare n. 34 del 7 febbraio 2002</b>                        | DD. LLgs. n. 226, 227 e 228/2001 - Pesca, acquacoltura, selvicoltura, attività agricole  |
| 1.04   | Norma quadro       | <b>Legge 29 dicembre 1993, n. 580, art. 8, comma 4</b>                 | Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura - Registro delle imprese                         |
| 1.05   | Norma quadro       | <b>Legge 25 marzo 1997, n. 77, art 2, comma 3</b>                      | Disposizioni in materia di commercio e di camere di commercio - Registro delle imprese   |
| 1.06   | Fiscalità          | <b>DPR 26 ottobre 1972, n. 633 IVA, Art. 34, comma 6</b>               | Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto - Regime speciale per i produttori agricoli - Registro delle imprese |
| 1.07   | Fiscalità          | <b>DPR 22 dicembre 1986, n. 917 TUIR art. 32</b>                       | Reddito agrario  |
| 1.08   | Fiscalità          | <b>DPR 22 dicembre 1986, n. 917 TUIR - Art 56-bis</b>                  | Altre attività agricole  |
| 1.09   | Fiscalità          | <b>DPR 22 dicembre 1986, n. 917 TUIR - Art. 73</b>                     | Testo unico delle imposte sui redditi - Soggetti passivi   |
| 1.10   | Fiscalità          | <b>Agenzia Entrate CR n. 44/E 15.11.2004</b>                           | Disposizioni in materia di attività agricole - Articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350                                 |
| 1.11   | Fiscalità          | <b>DPR 26 ottobre 1972, n. 633 IVA art 34 bis</b>                      | Attività agricole connesse   |
| 1.12   | Fiscalità          | <b>Decreto-legge del 30 dicembre 1993 n. 557, art. 9</b>               | Istituzione del catasto dei fabbricati   |
| 1.13   | Fiscalità          | <b>Legge 23 dicembre 1996, N. 662, art. 3 comma 156</b>                |  |
| 4      | Fiscalità          | <b>DPR 23 marzo 1998, n. 139, art.1</b>                                | Norme per l'accatastamento (istituzione della categoria D10)   |

## Trasformazione e vendita diretta dei prodotti agricoli - Norme di settore

| Progr. | Categoria            | Norma   | Titolo/Tema   |
|--------|----------------------|---|---|
| 2.01   | Norma quadro         | <b>D. L.vo 18 maggio 2001, n. 228, art.4</b>  | Orientamento e modernizzazione del settore agricolo   |
| 2.02   | Norma quadro         | <b>D. L.vo 31 marzo 1998, n. 114, art. 4, comma 2</b>   | Disciplina relativa al settore del commercio - Definizioni e ambito di applicazione   |
| 2.03   | Norma quadro         | <b>D. L.vo 6 settembre 2005, n. 206</b>   | Codice del consumo  |
| 2.04   | Norma quadro         | <b>D.M. 20 novembre 2007 (Ministero politiche agricole, alimentari e forestali)</b>             | Mercati riservati all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli  |
| 2.05   | Prodotti qualità di  | <b>Regolamento CE n. 1151/2012</b>  | Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari - Prodotti DOP, IGP; STG   |
| 2.06   | Prodotti qualità di  | <b>DM 14 ottobre 2013 (Ministero politiche agricole, alimentari e forestali)</b>                | Disposizioni nazionali per l'attuazione Reg. (UE) 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 Novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli alimentari in materia di DOP, IGP e STG |
| 2.07   | Prodotti qualità di  | <b>Legge 1 dicembre 2015, n. 194</b>  | Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare  |
| 2.08   | Fiscalità            | <b>DM 13 febbraio 2015 (Ministero dell'economia e delle finanze)</b>                            | Individuazione dei beni che possono essere oggetto delle attività agricole connesse, di cui all'articolo 32, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi.                                |
| 2.09   | Sicurezza alimentare | <b>Legge 30 aprile 1962, n. 283</b>   | Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande  |
| 2.10   | Sicurezza alimentare | <b>DPR 26 marzo 1980, n. 327</b>  | Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande  |
| 2.11   | Sicurezza alimentare | <b>Regolamento CE n. 178/2002</b>   | Principi e requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare                               |
| 2.12   | Sicurezza alimentare | <b>Regolamento CE n. 852/2004</b>   | Igiene dei prodotti alimentari  |
| 2.13   | Sicurezza alimentare | <b>Documento informativo della Commissione Europea, Direzione Generale salute e consumatori</b> | Guida all'attuazione di alcune disposizioni del Regolamento (CE) n. 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari  |
| 2.14   | Sicurezza alimentare | <b>Documento informativo della Commissione Europea, Direzione Generale salute e consumatori</b> | Guida all'applicazione delle procedure basate sui principi del sistema HACCP e alla semplificazione dell'attuazione dei principi del sistema HACCP in talune imprese alimentari                             |

|      |                      |   |  |
|------|----------------------|---|--|
| 2.15 | Sicurezza alimentare | <b>Regolamento CE n. 853/2004</b>   | Norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale  |
| 2.16 | Sicurezza alimentare | <b>Regolamento CE n. 853/2004 - Accordo Stato-Regioni</b>   | Linee guida applicative del Regolamento CE n. 853/2004   |
| 2.17 | Sicurezza alimentare | <b>Parere del Comitato economico e sociale europeo</b>  | Norme di igiene ed imprese artigiane di trasformazione   |
| 2.18 | Sicurezza alimentare | <b>Regolamento CE n. 1924/2006</b>  | Indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari  |
| 2.19 | Sicurezza alimentare | <b>Regolamento CE n. 1169/2011</b>  | Fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori  |
| 2.20 | Sicurezza alimentare | <b>Regolamento CE n. 1169/2011 (documento informativo a cura della UE-DG Salute e sicurezza alimentare)</b> | Domande e risposte sull'applicazione del regolamento (UE) n. 1169/2011   |
| 2.21 | Sicurezza alimentare | <b>Regolamento CE n. 1169/2011 (Guida divulgativa del Ministero della Salute)</b>                           | Etichettatura degli alimenti: cosa dobbiamo sapere   |
| 2.22 | Prodotti qualità di  | <b>Regolamento (CE) n. 834/2007 (del Consiglio del 28 giugno 2007) e successive modifiche</b>               | Produzione biologica e etichettatura dei prodotti biologici, che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91  |
| 2.23 | Prodotti qualità di  | <b>Decreto interministeriale n. 1083 del 9 febbraio 2017</b>  | Modalità di funzionamento del Fondo di cui all'articolo 10 della legge 1° dicembre 2015, n. 194, recante: «Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare» |

### **Agriturismo, pescaturismo, ittiturismo - Norme di settore**

| <b>Progr.</b> | <b>Categoria</b>              | <b>Norma</b>   | <b>Titolo/Tema</b>  |
|---------------|-------------------------------|--|---|
| 3.01          | Norma quadro                  | <b>LEGGE 20 febbraio 2006, n. 96</b>   | Disciplina dell'agriturismo   |
| 3.02          | Norma quadro                  | <b>DM 13 febbraio 2013 (Ministero politiche agricole, alimentari e forestali)</b>                            | Determinazione dei criteri omogenei di classificazione delle aziende agrituristiche   |
| 3.03          | Norma quadro                  | <b>DM 3 giugno 2014 (Ministero politiche agricole, alimentari e forestali)</b>                               | Modalità di applicazione del Marchio nazionale dell'agriturismo e istituzione del repertorio nazionale dell'agriturismo                                 |
| 3.04          | Fiscalità                     | <b>Legge 30 dicembre 1991, n. 413, art. 5</b>  | Determinazione forfetaria del reddito imponibile e dell'IVA per le attività agrituristiche  |
| 3.05          | Fiscalità                     | <b>DPR 26 ottobre 1972, n. 633 IVA, tabella A parte III, punti 120 e 121</b>                                 | Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10% (prestazioni rese ai clienti alloggiati nelle strutture ricettive, somministrazioni di alimenti e bevande) |
| 3.06          | Fiscalità                     | <b>Agenzia delle Entrate - Documento</b>   | Metodologia di controllo - Agriturismo  |
| 3.07          | Lavoro, previdenza            | <b>Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Circolare n. 41 del 22 marzo 1991</b>                   | Inquadramento previdenziale dell'agriturismo - Legge 5 dicembre 1985, n. 730  |
| 3.08          | Lavoro, previdenza            | <b>INPS - Circolare n. 125 del 13 giugno 1996</b>  | Legge 5 dicembre 1985, n. 730: Disciplina dell'agriturismo. Classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali ed assistenziali: precisazioni   |
| 3.09          | Lavoro, previdenza            | <b>INPS - Circolare n. 186 del 1 dicembre 2003</b>   | Decreti legislativi n. 226,227, 228 del 18 maggio 2001  |
| 3.10          | Lavoro, prevenzione infortuni | <b>INAIL - Risoluzione del 16 maggio 1986</b>  | Attività di agriturismo   |
| 3.11          | Norma quadro                  | <b>LEGGE 20 febbraio 2006, n. 96, art. 12</b>  | Disciplina dell'agriturismo - Attività assimilate   |
| 3.12          | Fiscalità                     | <b>DL 22 giugno 2012, n. 83 - Art. 59-quater</b>   | Misure urgenti per la crescita del Paese - Attività connesse all'esercizio della pesca professionale  |
| 3.13          | Norma quadro                  | <b>Applicazione DM 3 giugno 2014, art. 2, comma 4 (Ministero politiche agricole, alimentari e forestali)</b> | Manuale d'uso del marchio "Agriturismo Italia"  |



**Agriturismo - Norme di settore su alloggio e agriturismo**

| <b>Progr.</b> | <b>Categoria</b>   | <b>Norma</b>  | <b>Titolo/Tema</b>   |
|---------------|--------------------|---|--|
| 4.01          | Pubblica sicurezza | <b>R.D. 18 giugno 1931, n. 773 - Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS) - Art. 109</b>                     | Comunicazione alloggiati   |
| 4.02          | Pubblica sicurezza | <b>DM 7 gennaio 2013 (Ministero dell'Interno)</b>   | Disposizioni concernenti la comunicazione alle autorità di pubblica sicurezza dell'arrivo di persone alloggiate in strutture ricettive |
| 4.03          | Fiscalità          | <b>D. L.vo 14 marzo 2011, n. 23, Art. 4</b>   | Imposta di soggiorno   |
| 4.04          | Statistica         | <b>Istat - Circolare n. 10 del 29 febbraio 2016</b>   | Movimento dei clienti negli esercizi ricettivi   |
| 4.05          | Sicurezza ospiti   | <b>R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Codice Civile Artt. 1783-1786</b>   | Del deposito in albergo  |
| 4.06          | Sicurezza ospiti   | <b>DM 9 aprile 1994, DM 6 ottobre 2003 (Ministero dell'Interno)</b>   | Regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere                  |
| 4.07          | Sicurezza ospiti   | <b>Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome - Provvedimento 7 maggio 2015</b> | Linee-guida per la prevenzione e il controllo della legionellosi   |

### **Agriturismo - Norme di settore sulla ristorazione**

| <b>Progr.</b> | <b>Categoria</b>     | <b>Norma</b>  | <b>Titolo/Tema</b>  |
|---------------|----------------------|---|---|
| 5.01          | Pubblica sicurezza   | <b>Legge 29 luglio 2010, n. 120, art. 54</b>  | Modifiche alla disciplina della somministrazione e vendita di alcool nelle ore notturne   |
| 5.02          | Pubblica sicurezza   | <b>Decreto 30 luglio 2008 (Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali) - Allegato</b>                             | Tabella informazione effetti alcool   |
| 5.03          | Sicurezza alimentare | <b>Regolamento CE n. 1169/2011, artt. 9, 10, 44 e allegato II</b>   | Indicazione di sostanze o prodotti alimentari che provocano allergie o intolleranze   |
| 5.04          | Sicurezza alimentare | <b>Ministero della Salute - Nota 6 febbraio 2015</b>  | Indicazioni sulla presenza di allergeni negli alimenti forniti dalle collettività (Regolamento CE 1169/2011)                          |
| 5.05          | Sicurezza alimentare | <b>Legge 14 gennaio 2013, n. 9 - Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini, art. 7</b>          | Termine minimo di conservazione e presentazione degli oli di oliva nei pubblici esercizi  |
| 5.06          | Sicurezza alimentare | <b>Ministero dello sviluppo economico e Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Circolare 15 dicembre 2014</b> | Legge 30 ottobre 2014 n. 161, articolo 18 (Disposizioni in materia di qualità e trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini) |
| 5.07          | Sicurezza alimentare | <b>Legge 21 marzo 2005, n. 55, art. 3</b>   | Disposizioni finalizzate alla prevenzione del gozzo endemico e di altre patologie da carenza iodica                                   |
| 5.08          | Fiscalità            | <b>Agenzia delle entrate - Documento</b>  | Metodologia di controllo: ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie con cucina   |

**Agriturismo - Norme di settore sulle attività ricreative e culturali**

| <b>Progr.</b> | <b>Categoria</b> | <b>Norma</b>  | <b>Titolo/Tema</b>  |
|---------------|------------------|---|---|
| 6.01          | Sicurezza ospiti | <b>Conferenza Stato-Regioni - Atto 1605 del 16 gennaio 2003</b>       | Aspetti igienico-sanitari concernenti la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine a uso natatorio  |
| 6.02          | Sicurezza ospiti | <b>Accordo fra Regioni e Province Autonome - 16 dicembre 2004</b>     | Disciplina interregionale delle piscine   |
| 6.03          | Sicurezza ospiti | <b>ISPESL - Quaderni per la salute e la sicurezza</b>                 | Le piscine (2005)   |
| 6.04          | Sicurezza ospiti | <b>Ministero della Salute - Consultazione giugno 2016</b>             | Schema di accordo Stato-Regioni sui requisiti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio                       |
| 6.05          | Sicurezza ospiti | <b>DM 19 agosto 1996 (Ministero dell'Interno)</b>                     | Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo                             |
| 6.06          | Sicurezza ospiti | <b>Legge 4 gennaio 1990, n. 1</b>                                     | Disciplina dell'attività di estetista   |
| 6.07          | Sicurezza ospiti | <b>DM 12 maggio 2011, n. 110 (Ministero dello sviluppo economico)</b> | Regolamento di attuazione dell'articolo 10, comma 1, della legge 4 gennaio 1990, n. 1, relativo agli apparecchi elettromeccanici utilizzati per l'attività di estetista |
| 6.08          | Norma quadro     | <b>Legge 11 febbraio 1992, n. 157 (artt. 10, 16, 23)</b>              | Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio - Aziende agriturismo-venatorie   |

**Agricoltura sociale - Norme di settore**

| <b>Progr.</b> | <b>Categoria</b> | <b>Norma</b>   | <b>Titolo/Tema</b>   |
|---------------|------------------|--|--|
| 7.01          | Norma quadro     | <b>Legge 18 agosto 2015 n. 141</b>                                 | Disposizioni in materia di agricoltura sociale   |
| 7.02          | Fiscalità        | <b>DPR 26 ottobre 1972, n. 633 - Art. 10</b>                       | Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto - Operazioni esenti dall'imposta |
| 7.03          | Fiscalità        | <b>Agenzia delle Entrate - Risoluzione del 15 marzo 2007 n. 53</b> | Fattorie Didattiche - Regime IVA   |

### Norme generali - multisettoriali, applicabili alle attività connesse

| Progr. | Categoria          | Norma  | Titolo/Tema  |
|--------|--------------------|--|--|
| 8.01   | Salute pubblica    | <b>Legge 16 gennaio 2003, n. 3, art. 51</b>                | Tutela della salute dei non fumatori   |
| 8.02   | Salute pubblica    | <b>DPCM 23 dicembre 2003</b>                               | Attuazione dell'art. 51, comma 2 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall'art. 7 della legge 21 ottobre 2003, n. 306, in materia di tutela della salute dei non fumatori  |
| 8.03   | Salute pubblica    | <b>Ministero della Salute - Circolare 17 dicembre 2004</b> | Indicazioni interpretative e attuative dei divieti conseguenti all'entrata in vigore dell'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sulla tutela della salute dei non fumatori  |
| 8.04   | Pubblicità         | <b>D. L.vo 15 novembre 1993, n. 507- Capo I</b>            | Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni  |
| 8.05   | Pubblicità         | <b>D. L.vo 30 aprile 1992, n. 285, artt. 23 e 45</b>       | Codice della Strada - Pubblicità sulle strade e sui veicoli - Uniformità della segnaletica, dei mezzi di regolazione e controllo ed omologazioni   |
| 8.06   | Pubblicità         | <b>DPR 16 dicembre 1992, n. 495, artt. 78 e 134</b>        | Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada - Colori dei segnali verticali - Segnali turistici e di territorio   |
| 8.07   | Norma quadro       | <b>Legge 5 febbraio 1992, n. 104, artt. 23 e 24</b>        | Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate - Rimozione di ostacoli per l'esercizio di attività sportive, turistiche e ricreative - Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche |
| 8.08   | Fiscalità          | <b>DPR 26 ottobre 1972, n. 633 IVA, Art. 35 c.1</b>        | Dati fiscali da riportare nella home-page del sito web   |
| 8.09   | Pubblica sicurezza | <b>D. L.vo 30 giugno 2003, n. 196</b>                      | Codice in materia di protezione dei dati personali   |
| 8.10   | Norma quadro       | <b>Legge 22 aprile 1941 n. 633</b>                         | Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio   |
| 8.11   | Fiscalità          | <b>Regio Decreto-Legge 21 febbraio 1938, n. 246</b>        | Disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni   |
| 8.12   | Fiscalità          | <b>D. L.vo L.le 21 dicembre 1944, n. 458 (art. 2)</b>      | Norme per il servizio delle radioaudizioni circolari   |

## **PRINCIPALE NORMATIVA REGIONE CAMPANIA**

**Legge Regionale 6 Novembre 2008, n. 15**

*"Disciplina per l'attività di agriturismo"*

**"Regolamento di attuazione della legge regionale 6 novembre 2008, n. 15"**

*Disciplina per l'attività di agriturismo*

*Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 18 del 28 Dicembre 2009*

## **PRINCIPALI NORMATIVE REGIONALI**

### **Abruzzo**

#### **Legge Regionale 31 luglio 2012, n. 38**

*"Disciplina delle attività agrituristiche in Abruzzo"*

#### **Legge regionale 18 febbraio 2010 n. 5**

*"Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento giuridico regionale agli obblighi derivanti dalla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, nonché per la semplificazione e miglioramento dell'efficacia dell'azione amministrativa della Regione e degli Enti locali per le attività aventi rilevanza economica, e per la manutenzione normativa di leggi regionali di settore."*

#### **Legge regionale 28 aprile 1995, n. 75**

*"Disciplina delle strutture turistiche extralberghiere."*

#### **Legge regionale 27 aprile 1995, n. 70**

*"Modifiche ed integrazioni alla l. r. 12 aprile 1983, n. 18: Norme per la conservazione, tutela, trasformazione del territorio della regione Abruzzo."*

#### **Legge regionale 31 maggio 1994, n. 32**

*"Nuove norme in materia di agriturismo."*

*(articolo abrogato dall' articolo 21 della l. r. 31 luglio 2012, n. 38)*

#### **Legge regionale 24 gennaio 1984 n. 18**

*"Norme in materia di agriturismo"*

*(legge abrogata dall'articolo 15 della l. r. del 31 maggio 1994, n. 32)*

#### **Decreto del Presidente della Giunta regionale 27 maggio 2014, n. 4/REG**

*Regolamento di attuazione della l. r. 31 luglio 2012, n. 38 "Disciplina delle attività agrituristiche in Abruzzo"*

### **Basilicata**

#### **Legge regionale 4 giugno 2008, n. 6**

*"Disciplina della classificazione delle strutture ricettive e di ospitalità della regione Basilicata"*

#### **Legge regionale 25 febbraio 2005, n. 17**

*"Agriturismo e turismo rurale"*

#### **Legge regionale 21 novembre 2001, n. 40**

*"Abrogazione di leggi regionali in materia agricola"*

#### **Legge regionale 1 marzo 2001, n. 8**

*"Disciplina del bilancio di previsione e norme di contenimento e di razionalizzazione della spesa per l'esercizio finanziario 2001"*

#### **Art.17**

*Modifica ed integrazione dell'art.17 della l.r. 27 aprile.1996, n.24 "Nuova disciplina dell'Agriturismo in Basilicata"*

**Legge regionale 5 giugno 1998, n. 18**

*"Ripartizione tra la regione Basilicata e gli enti locali delle funzioni in materia di agricoltura, foreste, agriturismo, pesca, caccia, sviluppo rurale e alimentazione conferite alla regione dal decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143."*

**Legge regionale 27 aprile 1996, n. 24****"Nuova disciplina dell'agriturismo in Basilicata"**

(legge abrogata dall'articolo 32 della l. r. 25 febbraio 2005, n.17.)

**Legge regionale 17 gennaio 1994, n. 5**

*"Modifiche ed integrazioni alla l. r. 7 agosto 1986, n. 14 avente ad oggetto: "Norme per lo sviluppo dell'agriturismo in Basilicata"*

(legge abrogata dall'articolo 25 della l. r. 27 aprile 1996, n.24)

**Legge regionale 11 dicembre 1987, n. 35**

*"Modifica all' art. 13 della l.r. 7/ 8/ 1986 n. 14 - norme per lo sviluppo dell'agriturismo"*

(legge abrogata dall'articolo 25 della l. r. 27 aprile 1996, n.24)

**Legge regionale 7 agosto 1986, n. 14**

*"Norme per lo sviluppo dell'agriturismo in Basilicata"*

(legge abrogata dall'articolo 25 della l. r. 27 aprile 1996, n.24)

**Delibera del Consiglio regionale 25 novembre 1986, n. 251**

*"Regolamento di attuazione della legge regionale 7 agosto 1986, n. 14 recante norme per lo sviluppo dell'agriturismo in Basilicata."*

**Calabria****Legge regionale 5 luglio 2017, n. 31**

*"Disposizioni per favorire l'accesso dei giovani al settore primario e contrastare l'abbandono e il consumo dei suoli agricoli"*

**Legge regionale 5 luglio 2016, n. 22**

*"Modifiche alla legge regionale 30 aprile 2009, n. 14 (Nuova disciplina per l'esercizio dell'attività agrituristica, didattica e sociale nelle aziende agricole)."*

**Legge regionale 10 agosto 2011, n. 32**

*"Delega alla Giunta regionale per la redazione di Testi Unici in materia di Agricoltura e Lavori Pubblici."*

**Legge regionale 30 aprile 2009, n. 14**

*"Nuova disciplina per l'esercizio dell'attività agrituristica, didattica e sociale nelle aziende agricole".*

**Legge regionale 24 novembre 2006, n. 14**

*"Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 recante: Norme per la tutela, governo e uso del territorio "legge urbanistica della Calabria".*



**Legge regionale 28 agosto 2000, n. 14**

*"Disposizione per la formazione del bilancio annuale 2000 e pluriennale 2000/2002 della regione Calabria (legge finanziaria)"*

**Articolo 37 bis**

*Abrogazione della l. r. 7 settembre 1988, n. 22 "Promozione e sviluppo dell'agriturismo in Calabria "*

**Legge regionale 23 luglio 1998, n. 9**

*"Attribuzione delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste, caccia, pesca, sviluppo rurale, agriturismo e alimentazione, conferite alla regione dal decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143."*

**Legge regionale 7 settembre 1988, n. 22**

*"Promozione e sviluppo dell'agriturismo in Calabria"*

*(legge abrogata dall'articolo 37 bis della l. r. 28 agosto 2000, n. 14)*

**Delibera della Giunta regionale 17 settembre 2015, n. 333**

*"Adesione al sistema di classificazione nazionale delle aziende agrituristiche e al marchio "Agriturismo Italia".*

**Regolamento regionale 7 marzo 2011, n. 2**

*Regolamento per l'esecuzione della l. r. 30 aprile 2009, n. 14 avente per oggetto: "Nuova disciplina per l'esercizio dell'attività agrituristica, didattica e sociale nelle aziende agricole"*

**Emilia Romagna****Legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24**

*"Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio"*

**Legge regionale 27 giugno 2014, n. 7**

*"Legge comunitaria regionale per il 2014"*

**Articolo n.43**

*"Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 14/2003"*

**Legge regionale 24 luglio 2014, n. 22**

*"Disciplina delle attività di pescaturismo, di ittiturismo e di acquiturismo. Istituzione della consulta ittica regionale. Modifiche alla legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (riforma del sistema regionale e locale)"*

**Articolo 11**

*"Club di eccellenza"*

**Legge regionale 12 febbraio 2010, n. 4**

*"Norme per l'attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno e altre norme per l'adeguamento all'ordinamento comunitario - Legge comunitaria regionale per il 2010"*

**Legge regionale 31 marzo 2009, n. 4**

*"Disciplina dell'agriturismo e della multifunzionalità delle aziende agricole"*

**Legge regionale 28 giugno 1994, n. 26**

*"Norme per l'esercizio dell'agriturismo e del turismo rurale ed interventi per la loro promozione. Abrogazione della lr 11 marzo 1987, n. 8"*  
*Legge abrogata dall'articolo 35 della L.R. 31 marzo 2009, n. 4*

**Legge regionale 11 marzo 1987, n. 8**

*"Interventi a favore dell'agriturismo"*  
*Legge abrogata dall'articolo 36 della L.R. 28 giugno 1994, n. 26*

**Delibera della Giunta regionale 11 luglio 2011, n. 987**

*"Disciplina dell'agriturismo e della multifunzionalità delle aziende agricole" - Modifiche e approvazione criteri di attuazione del settore agriturismo*

**Delibera della Giunta regionale 8 febbraio 2010, n. 314**

*"Disciplina dell'agriturismo e della multifunzionalità delle aziende agricole" - Disposizioni attuative del Titolo II "Fattorie Didattiche"*

**Delibera della Giunta regionale 2 novembre 2009, n. 1693**

*"Disciplina dell'agriturismo e della multifunzionalità delle aziende agricole" - Criteri di attuazione del Settore Agriturismo*

**Friuli Venezia Giulia**

**Legge regionale 21 luglio 2017, n. 28**

*"Disposizioni in materia di risorse agricole, forestali e ittiche e di attività venatoria."*

**Legge regionale 26 giugno 2014, n. 11**

*"Disposizioni di riordino e semplificazione in materia di risorse agricole e forestali, bonifica, pesca e lavori pubblici."*

**Legge regionale 7 ottobre 2007, n. 25**

*Modifiche alle leggi regionali 25/1996 in materia di agriturismo, 15/2000 in materia di prodotti biologici nelle mense pubbliche, n. 18/2004 in materia di fattorie didattiche e 24/2006, in materia di strada del vino*

**Legge regionale 4 giugno 2004, n. 18**

*"Riordinamento normativo dell'anno 2004 per il settore delle attività economiche e produttive."*

**Articolo n.8**

*"Modifiche alla legge regionale 25/1996 in materia di agriturismo"*

**Legge regionale 22 luglio 1996, n. 25**

*"Disciplina dell'agriturismo."*

**Legge regionale 7 marzo 1989, n. 11**

*"Norme di modifica alla legge regionale 7 marzo 1989, n. 10: "Disciplina e sviluppo dell'agriturismo." "Modifica all' articolo 18 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35 recante "Provvedimenti per lo sviluppo dei territori montani"*  
*Legge abrogata dall'articolo 25 della L.R. 22 luglio 1996, n. 25*

### **Legge regionale 28 aprile 1983, n. 33**

*"Interventi a favore dell'agriturismo"*

Legge abrogata dall'articolo 20 della L.R. del 7 marzo 1989, n. 10

### **Decreto del Presidente della Regione 18 ottobre 2017 - n. 0240/Pres**

*"Regolamento per la disciplina dell'aziende faunistico-venatorie e delle aziende agriturismo-venatorie, in attuazione dell'articolo 22, comma 9, della legge regionale 6/2008."*

### **Delibera della Giunta regionale 22 maggio 2015, n. 974**

*"Adesione al Marchio nazionale agriturismo."*

### **Decreto del Presidente della Regione 11 ottobre 2011 - n. 0234/PRES**

*"Regolamento, recante i criteri e le modalità per l'esercizio dell'attività di agriturismo, in esecuzione dell'articolo 5 della legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 (Disciplina dell'agriturismo)."*

### **Decreto del Presidente della Regione 11 ottobre 2011, n. 0234/PRES**

*"Regolamento, recante i criteri e le modalità per l'esercizio dell'attività di agriturismo, in esecuzione dell'articolo 5 della legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 (Disciplina dell'agriturismo)."*

### **Decreto del Presidente della Regione 22 gennaio 2010, n. 7**

*"Regolamento disciplinante i requisiti, i criteri e le modalità per l'ottenimento della qualifica di fattoria didattica e/o sociale in attuazione dell'articolo 23 della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per il settore delle attività economiche e produttive)"*

(Regolamento abrogato dall' articolo 19 del Regolamento emanato con D. P. Reg. n. 047/Pres del 6 marzo 2015.)

### **Decreto del Presidente della Giunta regionale 16 giugno 2000 - n. 204**

*"Approvazione di modifiche ed integrazioni al regolamento per l'esecuzione della legge regionale 22 luglio 1996, n. 25, avente per oggetto "Disciplina dell'agriturismo"*

Decreto abrogato dall'articolo 27 del Regolamento, recante i criteri e le modalità per l'esercizio dell'attività di agriturismo, in esecuzione dell'articolo 5 della legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 (Disciplina dell'agriturismo).

### **Decreto del Presidente della Giunta regionale 4 novembre 1996 - n. 397**

*"Regolamento regionale per l'esecuzione della legge regionale n. 25 del 22 luglio 1996 avente per oggetto "disciplina dell'agriturismo"*

Regolamento abrogato dall'articolo 27 del Regolamento, recante i criteri e le modalità per l'esercizio dell'attività di agriturismo, in esecuzione dell'articolo 5 della legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 (Disciplina dell'agriturismo)

## **Lazio**

### **Delibera della Giunta regionale 6 febbraio 2018 - n. 62**

*Legge regionale 2 novembre 2006, n. 14 e s.m.i. "Norme in materia di multifunzionalità, agriturismo e turismo rurale". Requisiti per l'iscrizione all'elenco regionale dei soggetti abilitati all'esercizio delle attività multifunzionali Sezione Fattorie Didattiche.*

**Regolamento regionale 05 gennaio 2018, n. 1**

*Disposizioni attuative per le attività integrate e complementari all'attività agricola ai sensi dell'articolo 57bis della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 e successive modifiche. Abrogazione del regolamento regionale 2 settembre 2015, n. 11 (Attuazione della ruralità multifunzionale ai sensi dell'articolo 57 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 e successive modifiche)*

**Regolamento regionale 1 dicembre 2017, n. 29**

*Regolamento delle attività agrituristiche ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 2 novembre 2006, n. 14 (Norme in materia di multifunzionalità, agriturismo e turismo rurale) e successive modificazioni.*

**Legge regionale 14 agosto 2017, n. 9**

*"Misure integrative, correttive e di coordinamento in materia di finanza pubblica regionale. Disposizioni varie"*

**Articolo n.17**

*Disposizioni varie*

**Legge regionale 18 luglio 2017, n. 7**

*"Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio"*

**Articolo 10**

*Modifiche ed abrogazioni. Proposta di legge in materia antisismica e per i comuni colpiti dal sisma*

**Legge regionale 20 giugno 2017, n. 6**

*"Disposizioni per la semplificazione normativa e procedimentale. Abrogazione espressa di leggi regionali"*

**Legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17**

*"Legge di Stabilità regionale 2017"*

**Articolo n.3**

*Disposizioni varie*

**Regolamento regionale 17 marzo 2014, n. 6**

*Modifiche al Regolamento regionale 31 luglio 2007 n. 9 concernente: "Disposizioni attuative ed integrative della legge 2 novembre 2006, n. 14 (Norme in materia di agriturismo e turismo rurale), relative all'agriturismo"*

*Regolamento regionale abrogato dall'articolo 22, comma 1, lettera b) del Reg.reg. 1° dicembre 2017, n. 29.*

**Regolamento regionale 31 luglio 2007, n. 9**

*Regolamento regionale Lazio 31/07/2007 n. 9 "Disposizioni attuative ed integrative della legge regionale 2 novembre 2006, n. 14 (Norme in materia di agriturismo e turismo rurale), relative all'agriturismo"*

*Regolamento regionale abrogato dall'articolo 22, comma 1, lettera a) del Reg.reg. 1° dicembre 2017, n. 29.*

**Legge regionale 2 novembre 2006, n. 14**

*Norme in materia di multifunzionalità, agriturismo e turismo rurale*

*Per l'attuazione della presente legge vedi il Reg Reg. 31 luglio 2007, n. 9*

*Titolo sostituito dall'articolo 17, comma 76, lettera a), della L.R. 14 agosto 2017, n. 9.*

**Legge regionale 6 agosto 1999, n. 14**

*"Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo"*

**Legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38**

*"Norme sul governo del territorio"*

**Articolo n.54**

*Trasformazioni urbanistiche in zona agricola*

**Legge regionale 08 aprile 1998, n. 12**

*"Riordino delle competenze regionali e conferimento delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste, caccia, pesca, sviluppo rurale, agriturismo, alimentazione"*

*Legge abrogata dall'articolo 209 della L.R 6 agosto 1999, n. 14*

**Legge regionale 10 novembre 1997, n. 36**

*"Norme in materia di agriturismo"*

*Legge abrogata dall'articolo 35 della L.R. l 2 novembre 2006, n. 14*

**Legge regionale 1 febbraio 1984, n. 9**

*"Istituzione della Consulta Regionale per il Turismo."*

**Liguria**

**Legge regionale 12 novembre 2014, n. 32**

*"Testo unico in materia di strutture turistico ricettive e norme in materia di imprese turistiche."*

**Legge regionale 5 aprile 2012, n. 10**

*"Disciplina per l'esercizio delle attività produttive e riordino dello sportello unico."*

**Legge regionale 9 agosto 2012, n. 31**

*"Modifiche alla legge regionale 30 novembre 2001, n. 42 in materia di distretto agricolo florovivaistico, alla legge regionale 21 novembre 2007, n. 37 in materia di agriturismo, pescaturismo e ittiturismo, alla legge regionale 7 febbraio 2008, n. 2 in materia di strutture turistico-ricettive e balneari, alla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 in materia di commercio, alla legge regionale 5 aprile 2012, n. 12 in materia di disciplina dell'attività estrattiva e proroga di termini di cui alla legge regionale 1 dicembre 2006, n. 37 in materia di percorsi pedonali comunali (CREUZE)."*

**Legge regionale 13 giugno 2011, n. 14**

*"Disposizioni di attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno."*

**Delibera della Giunta regionale 17 settembre 2010, n. 1075**

*"Disciplina dell'attività agrituristica del pescaturismo e ittiturismo". Modifiche e integrazioni alla DGR 1424/2008 relativa alle procedure di concessione degli aiuti.*

**Regolamento regionale 23 settembre 2008, n. 4**

*"Disposizioni di attuazione della disciplina dell'attività agrituristica di cui alla legge regionale 21 novembre 2007 n. 37."*

**Legge regionale 21 novembre 2007, n. 37**

*"Disciplina dell'attività agrituristica, del pescaturismo e ittiturismo."*

*Per l'attuazione della presente legge vedi il Reg.reg. 23 settembre 2008, n. 4*

**Legge regionale 21 marzo 2007, n. 13**

*"Disciplina degli itinerari dei gusti e dei profumi di Liguria, delle enoteche regionali, nonché interventi a favore della ricettività diffusa"*

**Delibera della Giunta regionale 15 ottobre 2004, n. 1133**

*Approvazione modalità attuative dell'articolo 7 comma 4 della l.r. 33/96 "Disciplina dell'agriturismo".*

**Delibera della Giunta regionale 6 giugno 2003, n. 622**

*Approvazione criteri e modalità attuativi dell'articolo 7 comma 4 della l.r. 33/96 "Disciplina dell'agriturismo".*

**Legge regionale 26 marzo 1997, n. 11**

*"Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1996 n° 33 " Disciplina dell'agriturismo"*

*Legge abrogata dall'articolo 2, comma 1, della L.R. 14 maggio 2013, n. 13*

**Legge regionale 28 agosto 1989, n. 39**

*"Disciplina dell'agriturismo"*

*Legge abrogata dall'articolo 2 della L.R. 31 ottobre 2006, n. 31*

## **Lombardia**

**Regolamento regionale 19 dicembre 2011, n. 7**

*Modifiche al regolamento regionale 6 maggio 2008 n. 4 «Norme di attuazione del titolo X della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)»*

**Regolamento regionale 28 dicembre 2009, n. 7**

*Modifiche al regolamento regionale 6 maggio 2008, n. 4 «Attuazione della legge regionale 8 giugno 2007, n. 10 (Disciplina regionale dell'agriturismo)»*

**Legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31**

*"Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale."*

**Regolamento regionale 6 maggio 2008, n. 4**

*Norme di attuazione del titolo X della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)  
Titolo sostituito dall'articolo 1 del Reg. Reg. 28 dicembre 2009, n. 7*

**Legge regionale 8 giugno 2007, n. 10**

*"Disciplina regionale dell'agriturismo"*

*Per l'attuazione della presente legge vedi il Reg. Reg. 6 maggio 2008, n. 4*

*Legge abrogata dall' articolo 176 della l.r. 5 dicembre 2008, n. 31*



### **Delibera del Consiglio regionale 11 novembre 2003 - n. VII/910**

*Programma triennale degli interventi per l'incremento del turismo verso la Lombardia (2003-2005).*

### **Regolamento regionale 24 dicembre 2001, n. 8**

*Regolamento regionale per l'agriturismo ai sensi della l.r. 31 gennaio 1992, n. 3 e art. 13 l.r. 7 febbraio 2000, n. 7*

*Regolamento abrogato dall'articolo 18 del Reg. Reg. 6 maggio 2008, n. 4*

### **Legge regionale 31 gennaio 1992, n. 3**

*"Disciplina regionale dell'agriturismo e valorizzazione del territorio rurale."*

*Legge abrogata dall'articolo 6 della l.r. 8 giugno 2007, n. 10*

*Per l'attuazione della presente legge vedi Reg.reg. 27 dicembre 1994 n. 3.*

## **Marche**

### **Regolamento regionale 9 aprile 2015, n. 5**

*Modifica del Regolamento Regionale 4 novembre 2013, n. 6 (Disposizioni in materia di agriturismo in attuazione dell'articolo 21 della legge regionale 14 novembre 2011, n. 21 - Disposizioni regionali in materia di multifunzionalità dell'azienda agricola e diversificazione in agricoltura)*

### **Regolamento regionale 4 novembre 2013, n. 6**

*Disposizioni in materia di agriturismo in attuazione dell'articolo 21 della legge regionale 14 novembre 2011, n. 21 (Disposizioni regionali in materia di multifunzionalità dell'azienda agricola e diversificazione in agricoltura)*

### **Legge Regionale 14 novembre 2011, n. 21**

*Disposizioni regionali in materia di multifunzionalità dell'azienda agricola e diversificazione in agricoltura*

### **Regolamento regionale 13 maggio 2004, n. 3**

*Attuazione della legge regionale 3 aprile 2002, n. 3 sull'attività agrituristica e il turismo rurale*

*Regolamento abrogato dall'articolo 49 della L.R. 14 novembre 2011, n. 21*

### **Legge regionale 3 aprile 2002, n. 3**

*"Norme per l'attività agrituristica e per il turismo rurale"*

*Legge abrogata dall'articolo 49 della L.R. 14 novembre 2011, n. 21*

### **Legge regionale 18 ottobre 1999, n. 27**

*"Norme per l'attività agrituristica e per il turismo rurale"*

*Abrogata dall'art. 26 della l.r. 3 aprile 2002, n. 3.*

### **Legge regionale 6 giugno 1987, n. 25**

*"Disciplina dell'agriturismo"*

*Legge abrogata dall'articolo 31 della L.R. 18 ottobre 1999, n. 27*

## **Molise**

### **Decreto del Presidente della Giunta regionale 17 marzo 2017, n. 23**

*Legge regionale 22 marzo 2010, n. 9 "Disciplina delle attività agrituristiche" art. 12 - Costituzione Commissione Regionale per l'agriturismo.*

### **Delibera della Giunta regionale 6 febbraio 2017, n. 35**

*"Disciplina d'uso del marchio nazionale dell'agriturismo nella regione Molise ed adesione al repertorio nazionale dell'agriturismo."*

### **Regolamento regionale 4 luglio 2011, n. 1**

*"Regolamento di attuazione della legge regionale 22 marzo 2010, n. 9 (Disciplina delle attività agrituristiche)"*

### **Legge regionale 10 maggio 2010, n. 13**

*"Norme sul riordino e sulla semplificazione normativa: Intervento annuale per l'abrogazione espressa di leggi e di regolamenti regionali e per l'adozione di testi unici."*

### **Legge regionale 22 marzo 2010, n. 9**

*"Disciplina delle attività agrituristiche."*

### **Regolamento regionale 26 febbraio 2002, n. 6 relativo alla l. r. 16 giugno 2001, n° 13 - Interventi a favore dell'agriturismo e per lo sviluppo delle aree rurali**

*Regolamento d'attuazione ai sensi dell'articolo 22.*

### **Regolamento regionale 22 novembre 2001, n. 3**

*Interventi a favore dell'agriturismo e per lo sviluppo delle aree rurali  
Regolamento abrogato dal Reg. reg. n. 6 del 26 febbraio 2002.*

### **Legge regionale 16 giugno 2001, n. 13**

*"Interventi a favore dell'agriturismo e per lo sviluppo delle aree rurali"  
Legge abrogata dall'articolo 27 della L.R. 22 marzo 2010, n. 9*

### **Legge regionale 2 settembre 1999, n. 29**

*"Provvedimenti per la salvaguardia, lo sviluppo, la tutela e la valorizzazione dei territori montani."*

### **Legge Regionale del 25 Gennaio 1994, n° 2**

*Agriturismo: Attività incentivi disciplina amministrativa.  
Legge abrogata dall'articolo 7, allegato 1, della legge n. 13/2010*

### **Legge regionale 24 gennaio 1980, n. 3**

*"Provvedimenti in favore dell'agriturismo"  
Legge abrogata dall'articolo 21 della L.R. n. 2 del 25 gennaio 1994.*



## **Piemonte**

### **Legge regionale 03 agosto 2017, n. 13**

*"Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere"*

#### **Articolo n.28**

*Abrogazioni*

### **Decreto del Presidente della Giunta regionale 16 febbraio 2017 - n. 5/R**

*Regolamento regionale recante: Modifiche e integrazioni al regolamento regionale 1° marzo 2016, n. 1/R recante: "Disposizioni regionali relative all'esercizio e alla funzionalità delle attività agrituristiche e dell'ospitalità rurale familiare in attuazione dell'articolo 14 della legge regionale 23 febbraio 2015, n. 2 (Nuove disposizioni in materia di agriturismo)"*

### **Legge regionale 29 luglio 2016, n. 16**

*Disposizioni di riordino e di semplificazione dell'ordinamento regionale nonché norme di prima attuazione dell'articolo 21 della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 (Riordino delle funzioni amministrative conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56).*

### **Determinazione del Dirigente 5 aprile 2016, n. 94**

*Decreto del Presidente della Giunta regionale 1 marzo 2016, n.1/R. Regolamento regionale recante: "Disposizioni regionali relative all'esercizio e alla funzionalità delle attività agrituristiche e dell'ospitalità rurale familiare in attuazione dell'articolo 14 della legge regionale 23 febbraio 2015, n. 2 (Nuove disposizioni in materia di agriturismo)" - Rettifica allegato A mediante sostituzione del punto 11.*

### **Decreto del Presidente della Giunta regionale 1 marzo 2016 - n. 1/R**

*Disposizioni regionali relative all'esercizio e alla funzionalità delle attività agrituristiche e dell'ospitalità rurale familiare in attuazione dell'articolo 14 della legge regionale 23 febbraio 2015, n. 2 (Nuove disposizioni in materia di agriturismo).*

### **Legge regionale 23 febbraio 2015, n. 2**

*"Nuove disposizioni in materia di agriturismo"*

### **Legge regionale 30 dicembre 2009, n. 38**

*"Disposizioni di attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi del mercato interno"*

#### **Articolo n.6**

*Sostituzione dell'articolo 6 della legge regionale 23 marzo 1995, n. 38 (Disciplina dell'agriturismo)*

### **Legge regionale 23 marzo 1995, n. 38**

*Disciplina dell'agriturismo*

*Legge abrogata dall'articolo 21 della L.R. 23 febbraio 2015, n. 2 "dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'articolo 14".*

### **Legge regionale 17 agosto 1989, n. 50**

*"Disciplina e sviluppo dell'agriturismo"*

*Legge abrogata dall'articolo 9 della L.R. 23 marzo 1995, n. 38*

## **Puglia**

### **Legge regionale 16 aprile 2015, n. 24**

*"Codice del commercio".*

### **Legge regionale 13 dicembre 2013, n. 42**

*"Disciplina dell'agriturismo".*

## **Sardegna**

### **Legge regionale 2 agosto 2016, n. 19**

*Modifiche alla legge regionale 11 maggio 2015, n. 11 (Norme in materia di agriturismo, ittiturismo, pescaturismo, fattoria didattica e sociale e abrogazione della legge regionale n. 18/1998)*

### **Legge Regionale 11 maggio 2015, n.11**

*"Norme in materia di agriturismo, ittiturismo, pescaturismo, fattoria didattica e sociale e abrogazione della Legge Regionale n. 18/1998"*

### **Decreto dell'Assessore 24 aprile 2013 - n. 584/26**

*Legge regionale 23 giugno 1998, n. 18 e ss.mm.ii. D.G.R. n 18/34 del 23.04.2013  
Direttive per la redazione del piano dei controlli di cui all'art. 12 bis della L.R. n. 18/98  
e ss.mm.ii. Approvazione del Piano dei Controlli sull'attività agrituristica di cui all'art.  
12 bis della L.R. n. 18/98 e ss.mm.ii.*

### **Legge regionale 19 gennaio 2010, n. 1**

*Norme per la promozione della qualità dei prodotti della Sardegna, della concorrenza e della tutela ambientale e modifiche alla legge regionale 23 giugno 1998, n. 18 (Nuove norme per l'esercizio dell'agriturismo e del turismo rurale).*

### **Delibera della Giunta regionale 11 luglio 2006, n. 30/10**

*Legge regionale n. 18/1998, concernente "Nuove norme per l'esercizio dell'agriturismo - Abrogazione della legge regionale 20 giugno 1986 n. 32 e modifiche alla legge regionale 23 novembre 1979, n. 60" - Disposizioni in materia di sanzioni amministrative pecuniarie.*

### **Legge regionale 23 giugno 1998, n. 18**

*"Nuove norme per l'esercizio dell'agriturismo - abrogazione della legge regionale 20 giugno 1986, n. 32 e modifiche alla legge regionale 23 novembre 1979, n. 60"  
Legge abrogata dall'articolo 33 della L.R. 11 maggio 2015, n.11*

### **Legge regionale 20 giugno 1986, n. 32**

*Disciplina e incentivazione dell'agriturismo"*

## **Sicilia**

### **Decreto dirigenziale 29 giugno 2015 - n. 30**

*Disposizioni per l'accreditamento e verifiche delle aziende e fattorie didattiche*

### **Decreto dell'Assessore 8 agosto 2013 - n. 12550**

*"Disposizioni in materia di agriturismo."*

**Legge regionale 11 maggio 2011, n. 7**

*"Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2011. Legge di stabilità regionale"*

**Decreto dell'Assessore 27 ottobre 2010 - n. 271010**

*Disposizioni per l'accreditamento e verifiche delle aziende o fattorie didattiche.*

**Legge regionale 12 maggio 2010, n. 11**

*"Legge regionale Sicilia 12/05/2010 n. 11 Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2010"*

**Legge regionale 26 febbraio 2010, n. 3**

*"Disciplina dell'agriturismo in Sicilia"*

**Decreto dell'Assessore 20 giugno 2007 - n. 1236**

*Modifica parziale dell'allegato al decreto 28 maggio 2004, concernente disposizioni in materia di agriturismo.*

**Decreto dell'Assessore 28 febbraio 2006 - n. 11052**

*Classificazione delle aziende agrituristiche.*

**Decreto dell'Assessore 29 novembre 2005 - n. 10987**

*Approvazione del piano regionale agrituristico 2005/2007*

**Decreto dell'Assessore 9 febbraio 2005 - n. 10356**

*Disposizioni per l'accreditamento e verifiche delle aziende o fattorie didattiche*

**Decreto dell'Assessore 28 maggio 2004 - n. 10132**

*Disposizioni in materia di agriturismo.*

**Legge regionale 9 giugno 1994, n. 25**

*"Norme sull' agriturismo"*

*Legge abrogata dall'articolo 23 della L.R. 26 febbraio 2010, n. 3, sono fatti salvi i vincoli già imposti ai sensi dell'articolo 18 della legge*

**Legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71**

*"Norme integrative e modificative della legislazione vigente nel territorio della regione siciliana in materia urbanistica"*

*Vedi articolo 33 della L.R. 10 agosto 1985, n. 37*

**Toscana**

**Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 gennaio 2018 - n. 5/R**

*Modifiche al decreto del Presidente della Giunta regionale 3 agosto 2004, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 "Disciplina delle attività agrituristiche e delle fattorie didattiche in Toscana"). Rideterminazione scadenza adeguamento classificazione e uso del marchio Agriturismo Italia.*

**Decreto del Presidente della Giunta regionale 29 marzo 2017 - n. 14/R**

*Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 3 agosto 2004, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 "Disciplina delle attività agrituristiche e delle fattorie didattiche in Toscana").*

**Legge regionale 21 gennaio 2014, n. 4**

*Disciplina delle fattorie didattiche. Modifiche alla legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana)*

**Decreto del Presidente della Giunta regionale 25 marzo 2010 - n. 35/R**

*Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 3 agosto 2004, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 "Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana").*

**Legge regionale 28 dicembre 2009, - n. 80**

*"Modifiche alla legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana)"*

**Decreto del Presidente della Giunta Regionale 9 dicembre 2014, n. 74/R**

*Modifiche al decreto del Presidente della Giunta regionale 3 agosto 2004, n.46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 23 giugno 2003, n.30 "Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana").*

**Regolamento regionale 3 agosto 2004 - n. 46**

*Regolamento di attuazione della legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche e delle fattorie didattiche in Toscana)*

*Vedi il Dec. Dirig. n. 6447 del 29 ottobre 2004.*

*Titolo sostituito dall'articolo 1 del reg. reg.n. 74/R del 9 dicembre 2014.*

**Legge regionale 23 giugno 2003, n. 30**

*"Disciplina delle attività agrituristiche e delle fattorie didattiche in Toscana"*

*Per l'attuazione della presente legge vedi il Regolamento regionale 3 agosto 2004 - n. 46*

*Titolo modificato dall'articolo 1 della L.R. 21 gennaio 2014, n. 4*

**Legge regionale 17 ottobre 1994, n. 76**

*"Disciplina delle attività agrituristiche"*

**Umbria**

**Legge regionale 10 luglio 2017, n. 8**

*"Legislazione turistica regionale"*

**Legge Regionale 9 aprile 2015, n. 12**

*"Testo unico in materia di agricoltura"*

**Legge Regionale 28 giugno 2013, n. 14**

*"Disposizioni in materia di agricoltura sociale"*

**Regolamento regionale 18 febbraio 2015 - n. 2**

*Norme regolamentari attuative della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (Testo unico Governo del territorio e materie correlate).*

**Legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1**

*"Testo unico governo del territorio e materie correlate"*

### **Legge regionale 7 agosto 2014, n. 16**

*Nuove norme in materia di agriturismo, fattorie didattiche, agricoltura sociale e fattorie sociali, integrazione alla legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18, modifiche e integrazioni alla legge regionale 2 aprile 2014, n. 3, modifiche e integrazioni alla legge regionale 23 dicembre 2004, n. 30, abrogazione di leggi regionali vigenti  
Legge abrogata dall'articolo 225 della L.R. 9 aprile 2015, n. 12.*

### **Legge regionale 27 dicembre 2006, n. 18**

*"Legislazione turistica regionale"*

*Legge abrogata dall'articolo 93 della L. R. 12 luglio 2013, n. 13*

### **Decreto del Presidente della Giunta regionale 7 novembre 2005 - n. 285**

*"Disciplina delle attività agrituristiche" - Rinnovo della Commissione regionale per l'agriturismo.*

### **Delibera della Giunta regionale 22 ottobre 2003 - n. 1549**

*Classificazione delle aziende agrituristiche - Determinazioni.*

### **Delibera della Giunta regionale 14 maggio 2003 - n. 605**

*Atto di indirizzo e coordinamento alle Comunità montane sulle modalità di esercizio delle funzioni in materia di abilitazione all'esercizio delle attività agrituristiche.*

### **Legge regionale 14 agosto 1997 - n. 28**

*"Disciplina delle attività agrituristiche"*

*Legge abrogata dall'articolo 35 della L.R. n. 16 del 07 agosto 2014, fermo quanto previsto dall'articolo 34, commi 1, 4, 11 e 12 della stessa legge che abroga. Successivamente l'abrogazione è stata ribadita dall'articolo 167 della L.R. n. 12 del 09 aprile 2015.*

### **Legge regionale 6 agosto 1987, n. 38**

*"Interventi in favore dell'agriturismo"*

*Legge abrogata dall'articolo 26 della L.R. 14 agosto 1997, n. 28.*

### **Legge regionale 17 aprile 1984, n. 23**

*"Interventi in favore dell'agriturismo"*

*Legge abrogata dall'articolo 16 della L.R. 6 agosto 1987, n. 38*

## **Valle d'Aosta**

### **Legge regionale 22 dicembre 2017, n. 23**

*Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale per il triennio 2018/2020.*

#### **Articolo n.23**

*Disposizioni in materia di agriturismo. Modificazioni alla legge regionale 4 dicembre 2006, n.29*

### **Legge regionale 30 marzo 2015, n. 6**

*Revisione della disciplina regionale concernente la concessione di contributi in materia di sistemazioni idraulico-forestali e difesa del suolo e di agriturismo. Modificazioni alle leggi regionali 1° dicembre 1992, n. 67 (Interventi in materia di sistemazioni idraulico-forestali e difesa del suolo), e 4 dicembre 2006, n. 29 (nuova disciplina dell'agriturismo. Abrogazione della legge regionale 24 luglio 1995, n. 27, e del regolamento regionale 14 aprile 1998, n. 1).*

**Legge regionale 21 novembre 2012, n. 31**

*"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. Legge finanziaria per gli anni 2013/2015. Modificazioni di leggi regionali"*

**Legge regionale 29 marzo 2007, n. 4**

*Manutenzione, per l'anno 2007, del sistema normativo regionale. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni.*

**Legge regionale 4 dicembre 2006, n. 29**

*"Nuova disciplina dell'agriturismo. Abrogazione della legge regionale 24 luglio 1995, n. 27, e del regolamento regionale 14 aprile 1998, n. 1"*

**Veneto****Legge regionale 6 agosto 2015, n. 14**

*"Modifica alla legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario" e successive modificazioni"*

**Delibera della Giunta regionale 29 aprile 2014, n. 646**

*Approvazione delle disposizioni applicative per lo svolgimento dell'attività di ittiturismo. Legge regionale 10 agosto 2012, n.28 "Disciplina dell'agriturismo, ittiturismo e pescaturismo" e s.m.i. Art.18, comma 2, Legge regionale n.28/2012.Deliberazione/CR n. 23 del 25/03/2014.*

**Legge regionale 24 dicembre 2013, n. 35**

*Modifiche e integrazioni alla legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina dell'agriturismo, ittiturismo e pescaturismo".*

**Delibera della Giunta regionale 12 marzo 2013 - n. 315**

*Delibera della Giunta regionale Veneto 12/03/2013 n. 315 Disciplina regionale dell'agriturismo, ittiturismo e pesca turismo. Disposizioni operative e procedurali per lo svolgimento dell'attività di agriturismo. Legge regionale 10 agosto 2012, n. 28.*

**Legge regionale 10 agosto 2012, n. 28**

*"Disciplina delle attività turistiche connesse al settore transitorie"  
Titolo sostituito dall'articolo 26 della L.R. del 24 dicembre 2013, n. 35.*

**Delibera della Giunta regionale 7 giugno 2011 - n. 785**

*Delibera della Giunta regionale Veneto 07/06/2011 n. 785 Adozione dell'applicativo informatico "Agriturismo Web" per l'implementazione telematica dell'iscrizione e aggiornamento del registro degli operatori agrituristici. Legge regionale 18 aprile 1997, n. 9.*

**Delibera della Giunta regionale 7 ottobre 2008 - n. 2794**

*Adozione delle "Disposizioni operative e di gestione del nuovo Sistema Informativo Regionale Turistico - SIRT- " Legge regionale 4 novembre 2002, n. 33, articolo 18 e deliberazione 7 maggio 2004, n. 1359*

**Legge regionale 10 luglio 1998, n. 23**

*"Conferimento agli enti locali di funzioni amministrative regionali in materia di*

*agricoltura, foreste, pesca, agriturismo, caccia, sviluppo rurale, alimentazione”*

**Legge regionale 18 aprile 1997, n. 9**

*“Nuova disciplina per l’esercizio dell’attività agrituristica”*

*Legge abrogata dall’articolo 31 della L.R. 10 agosto 2012, n. 28.*



## GIURISPRUDENZA

### **CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 14 gennaio 2015, n. 490**

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Apertura (dichiarazione) di fallimento - Imprese soggette - In genere - Impresa agrituristica - Accertamento della connessione con l'attività agricola - Requisiti - Indicazioni evincibili dalle singole leggi regionali - Applicabilità - Limiti - Parametri normativi di riferimento e criteri di valutazione

*1. Il tribunale di Cagliari, con sentenza del 17 gennaio 2013, su istanza di TNT G.E. S.p.A. ha dichiarato il fallimento di "F. della M. società agricola s.r.l.", avendo ritenuto sussistenti i presupposti di cui agli artt. 1 e 15 della legge fallimentare, nel testo in vigore dal 1° gennaio 2008.*

*Il tribunale ha dato atto che un primo creditore, la P.T. S.r.l., aveva depositato istanza di desistenza; mentre un secondo non era stato soddisfatto, nonostante la concessione di un congruo termine per l'adempimento. Lo stato di insolvenza si poteva dedurre dalla presenza di numerosi protesti per gli anni 2011 e 2012 per un ammontare complessivo superiore a 150.000,00 euro.*

*Contro la sentenza di primo grado la società fallita ha proposto reclamo deducendo di essere soggetto non fallibile in quanto imprenditore agricolo e di non essere in stato di insolvenza.*

*Con la sentenza impugnata (depositata il 10.6.2013) la Corte di appello di Cagliari ha rigettato il reclamo.*

*In relazione all'art. 1 l. fall, la Corte di merito ha escluso che l'attività svolta dalla fallita fosse inquadrabile nell'agriturismo di cui all'art. 2135 c.c. e alla l. n. 96/2006. Ha ritenuto sussistente, poi, lo stato di insolvenza.*

*Contro la sentenza di appello la società fallita ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi. Resiste con controricorso la curatela fallimentare intimata.*

*Nel termine di cui all'art. 378 c.p.c. parte ricorrente ha depositato memoria.*

*2. - La Corte rileva preliminarmente l'inammissibilità della produzione documentale eseguita dalla società ricorrente il 22.10.2014, produzione non consentita dall'art. 372 c.p.c.*

*2.1. Con il primo motivo la società ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto (artt. 2135 c.c., 1 l. fall, e 2 l. n. 96/2006); nullità della sentenza e del procedimento (art. 360 n. 4 c.p.c.) nonché omesso esame di fatto decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. Deduce che la società ha ad oggetto la produzione agricola con particolare riferimento al settore vitivinicolo e olivicolo, la trasformazione dei prodotti agricoli, la loro conservazione, la loro commercializzazione sul mercato nazionale e internazionale e la vendita al dettaglio o diretta oltre alle connesse attività agrituristiche, di turismo rurale e di ricezione, meramente strumentali ed accessorie rispetto all'esercizio della principale attività agricola, come attestato dalla destinazione degli investimenti quasi integralmente alle attività agricole (78%), con costi del 92% del totale per quella vitivinicola.*

*Lamenta che l'interpretazione dell'art. 2135 c.c. accolta dai giudici del merito sia in contrasto con la giurisprudenza di questa corte (n. 24995/2010), la quale ha escluso che al fine dell'individuazione dell'impresa commerciale abbiano rilievo parametri di natura quantitativa.*

*Deduce che gli immobili destinati ad agriturismo erano preesistenti sul fondo ed erano stati soltanto ristrutturati.*

*2.2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c.; nullità della sentenza e del procedimento nonché*



omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio.

Lamenta che la corte di merito abbia totalmente omesso di valutare gli elementi probatori (bilanci e altre prove documentali) attribuendo valenza decisiva ad una presunzione "ipotetica" secondo cui in ragione dell'assunto lussuoso arredamento l'investimento per la realizzazione della parte recettiva "deve essere stato assai maggiore rispetto a quello dell'attività agricola tout court".

2.3. - Con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 6 l. fall, e 99 c.p.c., nullità del procedimento e della sentenza nonché omesso esame di fatto decisivo, lamentando che sia stato dichiarato il fallimento (con sentenza depositata il 17.1.2013) nonostante che all'udienza del 15.1.2013 le parti avessero chiesto congiuntamente un rinvio per l'esistenza di trattative in corso e che l'accordo perfezionato fosse stato adempiuto con il pagamento di euro 18.500,00 in data 18.1.2013, al quale aveva fatto seguito, il 23.1.2013, il deposito della desistenza da parte dell'unico creditore istante, TNT G.E. s.p.a. Quest'ultimo, non insistendo nel proprio ricorso in occasione dell'udienza del 15.1.2013 e chiedendo termine per perfezionare l'accordo raggiunto, ha manifestato un comportamento incompatibile con la volontà di chiedere la dichiarazione di fallimento e il giudice avrebbe deciso ultra petita e in violazione degli artt. 6 l. fall, e 99 c.p.c.

2.4. - Con il quarto motivo parte ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 5 l. fall, nonché nullità della sentenza e del procedimento. Deduce che la corte di merito avrebbe erroneamente ritenuto sussistente lo stato di insolvenza, peraltro includendo fra i debiti della società anche l'intero ammontare del finanziamento contratto con MPS, di euro 7.500.000, 00, a fronte di un credito esigibile di euro 677.480,00, nonché l'importo relativo a decreti ingiuntivi opposti concernenti crediti che, in sede di accertamento del passivo, non sono stati ammessi. I debiti verso fornitori erano dovuti a disordine contabile e sono stati da tempo definiti (dopo il dissequestro dei libri contabili) e la corte di merito non ha valutato i bilanci depositati.

2.5. - Con l'ultimo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c. e nullità della sentenza ex art. 156, I e II comma, c.p.c. per difetto dei requisiti formali, contenendo la sentenza solo una motivazione apparente.

3. - Il nucleo della motivazione della sentenza impugnata è il seguente:

«la struttura destinata alla ospitalità in esame non presenti affatto quelle caratteristiche di stretta connessione con l'attività agricola tale da far escludere la fallibilità della F. della M. società agricola S.r.l.. Si tratta infatti di una struttura di rilevanti dimensioni che mette conto essere partitamente descritta, partendo dalla definizione contenuta nei documenti prodotti: trattasi di un resort a cinque stelle di gran lusso, con annessa SPA e due piscine. Vi sono i seguenti ambienti: un salone denominato Bellerofonte di 550 mq; un ristorante chiamato D.C., ove opera un'equipe composta da uno Chef coadiuvato da uno staff, in cui vengono servite pietanze assai raffinate, come può dedursi dall'esame del relativo menù in atti, assai poco consone al menù di un agriturismo; una sala congressi di mq. 152; una biblioteca di 120 mq; una champagnerie di 78 mq.; il c. d. tempio del vino di 660 mq.; il terrazzo Gerione di 860 mq.;

- il terrazzo Saturno di 1230 mq.; il terrazzo Narciso di 300 mq.; il terrazzo Les Piscines di 208 mq. : il giardino Le fontane di 1000 mq. ed il terrazzo cantina Dioniso di 600 mq.

Vi sono poi "10 magnifiche suite, molto spaziose e raffinate", arredate con estremo lusso, come può dedursi dall'esame dei documenti in atti, destinate all'ospitalità dei clienti.

Ritiene la Corte che tale tipologia di accoglienza sia quanto di più lontano dal concetto di agriturismo, connotato da una sorta di frugalità e semplicità, dovendosi poi

escludere qualsiasi connessione con l'attività di coltivazione della vite, se si esclude l'utilizzo di locali destinati alla degustazione dei vini prodotti nell'azienda de qua».

3.1. - All'esame dei motivi va premesso che, secondo le Sezioni unite di questa Corte (Sez. U, n. 8053/2014), l'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134 (applicabile *ratione temporis*), introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.

Invero, la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione.

4. - Alla luce di tali premesse, dunque, le censure motivazionali formulate dalla ricorrente sono inammissibili nella parte in cui pretendono una diversa lettura degli atti e una diversa valutazione degli elementi probatori così come quando denunciano l'omesso esame di documenti (bilanci) semplicemente per trarne una diversa conclusione quanto al requisito della prevalenza dell'attività agricola, nel mentre la Corte di merito - con motivazione esente da palesi vizi logici - ha escluso la connessione dell'attività di ricezione e ristorazione con quella agricola. **Così correttamente applicando i principi enunciati in materia da questa Corte, secondo cui l'inquadramento dell'attività agrituristica (già disciplinata con la legge n. 730 del 1985, poi con il d. lgs. n. 228 del 2001 ed interamente regolamentata di nuovo con la più recente legge n. 96 del 2006) in quella agricola è subordinato alla condizione che l'utilizzazione dell'azienda agricola a fine di agriturismo sia caratterizzata da un rapporto di complementarità rispetto all'attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento del bestiame, che deve comunque rimanere principale (ovvero - secondo la dizione dell'attuale legge 20 febbraio 2006, n. 96 - "prevalente") (Sez. 3, Sentenza n. 8851 del 13/04/2007).**

**D'altra parte il terzo comma dell'art. 2135 c.c. dispone che «si intendono comunque connesse le attività», esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette ... «alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate**

***nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge».***

***L'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata è agevolata dall'art. 5 comma 6. L. n. 96/2006, nel senso che <<per gli edifici e i manufatti destinati all'esercizio dell'attività agrituristica la conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche è Va, dunque, confermata continuità all'indirizzo di questa Corte secondo il quale «l'indagine sulla natura, commerciale o agricola, di un'impresa agrituristica, ai fini della sua assoggettabilità a fallimento, ai sensi dell'art. 1 legge fall., va condotta sulla base di criteri uniformi valevoli per l'intero territorio nazionale, e non già sulla base di criteri valutativi evincibili dalle singole leggi regionali, che possono fungere solo da supporto interpretativo. L'apprezzamento, in concreto, della ricorrenza dei requisiti di connessione tra attività agrituristiche ed attività agricole, nonché della prevalenza di queste ultime rispetto alle prime, va condotto alla luce dell'art. 2135, terzo comma, cod. civ., integrato dalle previsioni della legge 20 febbraio 2006, n. 96 sulla disciplina dell'agriturismo, tenuto conto che quest'ultima costituisce un'attività para-alberghiera, che non si sostanzia nella mera somministrazione di pasti e bevande, onde la verifica della sua connessione con l'attività agricola non può esaurirsi nell'accertamento dell'utilizzo prevalente di materie prime ottenute dalla coltivazione del fondo e va, piuttosto, compiuta avuto riguardo all'uso, nel suo esercizio, di dotazioni (quali i locali adibiti alla ricezione degli ospiti) e di ulteriori risorse (sia tecniche che umane) dell'azienda, che sono normalmente impiegate nell'attività agricola (Sez. 1, Sentenza n. 8690 del 10/04/2013).***

***D'altra parte, l'art. 3, comma 3, l. n. 96/2006, dispone che <<i locali utilizzati ad uso agrituristico sono assimilabili ad ogni effetto alle abitazioni rurali>> e sarebbe del tutto antinomico assimilare a queste un <<resort a cinque stelle>>.***

*Talché sono infondate le violazioni di norme di diritto denunciate con il primo motivo mentre sono inammissibili le censure ex art. 360 n. 5 c.p.c., denunciate con il secondo motivo.*

*5. - Quanto al terzo motivo, le censure - prima che infondate (posto che la desistenza è stata depositata dopo il deposito della sentenza dichiarativa di fallimento) - sono inammissibili, non risultando esse prospettate con il reclamo, giusta risulta dalla sentenza impugnata e non avendo la ricorrente precisato luogo e modalità di deduzione nel merito del relativo motivo.*

*Del pari inammissibili sono il quarto e il quinto motivo. Quest'ultimo per l'assoluta genericità, quello concernente lo stato di insolvenza, invece, perché veicola censure in fatto non deducibili in sede di legittimità.*

*6. - Il ricorso, dunque, deve essere rigettato.*

*Le spese del giudizio di legittimità - nella misura liquidata in dispositivo - seguono la soccombenza.*

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e .....

### **Corte di Cassazione, sez. III, sent. 13 aprile 2007 n. 8851**

Con atto notificato il 14/5/2002 il W. L. e la P.L., in proprio e quali legali rappresentanti della società semplice azienda agricola TAIR Terra d' A., esercente anche attività di agriturismo, convenivano davanti al Giudice di pace di Arezzo l'Autorità di ambito territoriale ottimale n. 4 Alto Valdarno e la S.p.a. Nuove acque per sentir dichiarare non dovuta la somma di £ 277.00 richiesta per la fornitura di acqua in base alla tariffa prevista per le utenze alberghiere, essendo già stato effettuato il pagamento in base al canone previsto dalla tariffa agricola, dovendosi l'attività agrituristica considerare come attività propriamente agricola e non come attività alberghiera. I convenuti eccepivano il difetto di giurisdizione del giudice ordinario. Il giudice di pace, con sentenza del 17/11/2002, disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione, rigettava la domanda. Avverso la sentenza gli attori hanno proposto ricorso per tassazione, censurando il merito della decisione sulla base di quattro motivi. Hanno resistito, con distinti controricorsi, l'Autorità di ambito territoriale ottimale n. 4 Alto Valdarno e la S.p.a. Nuove acque, proponendo ricorso incidentale volto a contestare, con unico motivo, la giurisdizione del giudice ordinario. I ricorsi, stante la questione di giurisdizione, sono stati assegnati alle Sezioni Unite che con sentenza n. 4585106, previa riunione, ha rigettato i due ricorsi incidentali con i quali è stata contestata la giurisdizione del giudice ordinario affermata nella sentenza impugnata; tale giurisdizione è stata ribadita, con conseguente trasmissione degli atti a questa Sezione per l'esame del ricorso principale.

#### *Diritto*

*Con il primo motivo i ricorrenti denunciano l'omessa motivazione su un punto decisivo della controversia attinente alla qualificazione dell'attività agrituristica (art. 360 n. 5 C.P.C.). Con il secondo motivo, denunciando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2135 C.C., 1 L. n. 730 del 1985, 4 e 5 L.R. Toscana n. 76 del 1994, in relazione all'art. 360 n. 3 C.P.C., lamentano che tale attività sia stata ritenuta alberghiera e non agricola. Con il terzo motivo, i ricorrenti denunciando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2 L. n. 224811865 e 112 C.P.C. anche sotto il profilo motivazionale, si dolgono che il giudice ordinario non abbia disapplicato le delibere regionali siccome illegittime.*

*Con il quarto ed ultimo motivo il L. e la L. denunciano la omessa motivazione su altro punto decisivo della controversia in relazione alla loro dedotta qualità di coltivatori diretti. I quattro motivi, che per la connessione logico-giuridica delle rispettive censure vanno esaminati congiuntamente, sono fondati. Va al riguardo rilevato che già ai sensi dell'art. 2 L. 730/1985 cit. "per attività agrituristiche si intendono esclusivamente le attività di ricezione ed ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, singoli od associati, e da loro familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile, attraverso l'utilizzazione della propria azienda, in rapporto di connessione e complementarità rispetto alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame, che devono comunque rimanere principali. Lo svolgimento di attività agrituristiche, nel rispetto delle norme di cui alla presente legge, non costituisce distrazione della destinazione agricola dei fondi e degli edifici interessati. Rientrano fra tali attività:*

- a) dare stagionalmente ospitalità, anche in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori;*
- b) somministrare per la consumazione sul posto pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri, ivi compresi quelli a carattere alcolico e superalcolico;*
- c) organizzare attività ricreative o culturali nell'ambito dell'azienda. Sono considerati*



*di propria produzione le bevande e i cibi prodotti e lavorati nell'azienda agricola nonché quelli ricavati da materie prime dell'azienda agricola anche attraverso lavorazioni esterne".*

*Ha poi precisato il successivo d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228, all'art. 3, che rientrano fra le attività agrituristiche di cui alla legge 5 dicembre 1985, n. 730, ancorché svolte all'esterno dei beni fondimi nella disponibilità dell'impresa, l'organizzazione di attività ricreative, culturali e didattiche, di pratica sportiva, escursionistiche e di ippoturismo finalizzate ad una migliore fruizione e conoscenza del territorio, nonché la degustazione dei prodotti aziendali, ivi inclusa la mescita del vino, ai sensi della legge 27 luglio 1999, n. 268. La stagionalità dell'ospitalità agrituristica si intende riferita alla durata del soggiorno dei singoli ospiti. Queste sono le norme applicabili al caso di specie, ancorché l'esame degli atti non consenta di accertare se i fatti di cui alla presente controversia siano di epoca precedente o successiva al d.lgs. n. 228/01; e su di esse si è pronunciata la giurisprudenza di questa Corte, affermando che anche nella disciplina anteriore all'entrata in vigore del d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228 – il cui art. 1, aggiungendo un comma terzo all'art. 2135 cod. civ., ha espressamente compreso fra le attività proprie dell'imprenditore agricolo la "ricezione ed ospitalità come definite dalla legge" - l'attività agrituristica rientrava, in linea generale, fra le attività agricole "per connessione", dovendo l'originaria previsione dell'art. 2135 cod. civ. venir integrata con quella dell'art. 2 della legge 5 dicembre 1985, n. 730, che al comma secondo affermava il principio per cui "lo svolgimento di attività agrituristiche, nel rispetto delle norme di cui alla presente legge, non costituisce distrazione della destinazione agricola dei fondi e degli edifici interessasti" e, perciò, ne permetteva l'attrazione alla sola condizione che l'utilizzazione dell'azienda a tali fini fosse caratterizzata da un rapporto di complementarità rispetto all'attività di coltivazione del fondo, silvicoltura e allevamento del bestiame, che doveva comunque rimanere principale (Cass. 12 maggio 2006 n. 1076; in senso conf. Cass. n. 8849105, n. 10280104 e n. 12142102). Alla stregua degli esposti precedenti normativi e giurisprudenziali, va ribadito che l'inquadramento dell'attività agrituristica in quella agricola è subordinato alla condizione che l'utilizzazione dell'azienda agricola a fine di agriturismo sia caratterizzata da un rapporto di complementarità rispetto all'attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento del bestiame, che deve comunque rimanere principale. Ne consegue che all'attività di agriturismo, in quanto attività agricola, deve essere applicata la tariffa agricola corrispondente e non già quella per la utenza alberghiera, e a tal fine il giudice può disapplicare le delibere dell'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale n. 4 Alto Valdarno, che stabiliscano diversamente (Cass. sez. un. 12 gennaio 1993 n. 270). E' appena il caso di aggiungere, per completezza, che l'intera disciplina dell'agriturismo è stata regolata recentemente dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, che, ripetuta in termini sopraccitati la definizione di attività agrituristiche delineandone le caratteristiche funzionali ed ambientali (artt. 2 e 3), ha ribadito il criterio della connessione di tali attività rispetto alle attività agricole che devono rimanere prevalenti, aggiungendo che tale prevalenza va comunque riconosciuta "quando le attività di ricezione e di somministrazione di pasti e bevande interessano un numero non superiore a dieci ospiti". Trattasi di presunzione iuris et de iure che non si applica, ratione temporis, alla fattispecie che comunque non esclude che la suddetta prevalenza possa essere provata altrimenti. Concludendo, il ricorso principale va accolto, con cassazione dell'impugnata sentenza e rinvio della causa ad un diverso giudice di pace aretino, che procederà ad un nuovo esame alla stregua dei criteri suindicati, provvedendo altresì anche sulle spese di questo grado.*

P. Q. M.

*la Corte accoglie il ricorso principale, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa anche per le spese del giudizio di cassazione ad altro Giudice di Pace di Arezzo.*

## **Corte Costituzionale 12 ottobre 2007 n. 339**

Fatto

*Ritenuto in fatto*

1. - Con ricorso notificato il 10 maggio 2006, depositato il successivo 16 maggio, la Regione Lazio ha sollevato, in via principale, questione di legittimità costituzionale degli articoli 5, 7, 11, 12 e 13, della legge 20 febbraio 2006, n. 96 (Disciplina dell'agriturismo), per violazione degli articoli 117 e 120 della Costituzione.

A parere della ricorrente tale legge, nell'abrogare la legge 5 dicembre 1985, n. 730 (Disciplina dell'agriturismo), ha inciso, in assenza di un interesse unitario, nelle materie dell'agricoltura - cui appartiene quella dell'agriturismo - e del turismo - cui sono riconducibili taluni aspetti dell'attività agrituristica - attribuite alla competenza legislativa residuale delle Regioni, introducendo una disciplina che, anche ove si ritenesse espressione del potere legislativo concorrente dello Stato in materie rilevanti nell'ambito della suddetta attività, travalica i limiti di competenza a questo attribuiti.

1.1 In particolare, la Regione Lazio ritiene che l'art. 5, nel disciplinare i requisiti igienico sanitario degli immobili e delle attrezzature da utilizzare per attività agrituristiche, seppure espressione della potestà legislativa concorrente dello Stato nelle materie «tutela della salute» e «governo del territorio», pone una normazione di dettaglio precludendo ogni possibile intervento da parte della Regione.

1.2 La seconda censura investe l'art. 7.

Secondo la Regione Lazio anche tale disposizione, nell'introdurre una disciplina di dettaglio in ordine alle modalità per il rilascio del certificato di abilitazione all'esercizio dell'attività agrituristica, violerebbe le prerogative normative regionali, peraltro già esercitate con la legge 10 novembre 1997, n. 36 (Norme in materia di agriturismo).

1.3 Una terza censura riguarda l'art. 11 e, in particolare, l'adozione di un programma di durata triennale per le Regioni, finalizzato alla promozione dell'agriturismo italiano.

Anche tale norma, a parere della ricorrente, sarebbe lesiva delle proprie competenze legislative e, in particolare, del potere di programmazione riconosciuto alle Regioni nelle materie attribuite alla loro competenza, così come, peraltro, previsto dall'art. 50, della legge regionale 11 novembre 2004, n. 1 (Nuovo Statuto della Regione Lazio).

1.4 La quarta censura investe l'art. 12.

La Regione lamenta che tale disposizione, nell'estendere l'applicabilità delle disposizioni contenute nella legge n. 96 del 2006 all'attività della pesca ed alla relativa ospitalità e somministrazione di alimenti, violerebbe la competenza normativa regionale in materia di pesca, materia attribuita, anch'essa, alla competenza residuale delle Regioni.

1.5 La ricorrente ritiene, infine, che l'art. 13, nella parte in cui attribuisce allo Stato, mediante l'istituzione dell'Osservatorio nazionale dell'agriturismo, un esteso e generale ruolo di indirizzo e coordinamento delle politiche nel settore dell'agriturismo, oltre ad intervenire in una materia sottratta alla sua competenza, non risponderebbe neanche a esigenze di sussidiarietà, difettando, peraltro, i requisiti della ragionevolezza e proporzionalità di tale intervento e non essendo previsto alcun coinvolgimento delle Regioni.

La ricorrente conclude rilevando che le diverse disposizioni impugnate, oltre a violare l'art. 117 della Costituzione, contrasterebbero con l'art. 120 della Costituzione e, in particolare, con il principio della leale collaborazione tra Stato e Regioni, essendo la disciplina censurata frutto di scelte unilaterali del legislatore statale. In proposito, la Regione Lazio osserva che le norme censurate non sarebbero state sottoposte all'esame della conferenza Stato-Regioni, né sarebbero state esaminate dalla

commissione parlamentare per le questioni regionali, in violazione dell'art. 11 della legge 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione).

2. Con ricorso notificato il 13 maggio 2006, depositato il successivo 16 maggio, la Regione Toscana ha sollevato, in via principale, questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, commi 2, 3 e 4, lettere a), b), c), e) ed f); dell'art. 5, commi 4, 5 e 6; dell'art. 6, commi 2 e 3; dell'art. 8; dell'art. 9, comma 2; dell'art. 11, comma 1; dell'art. 12 e dell'art. 14, comma 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 96 (Disciplina dell'agriturismo), per violazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione.

La ricorrente ripropone le argomentazioni poste a fondamento del ricorso della Regione Lazio e, in particolare, l'inquadramento dell'attività agrituristica nelle materie di competenza residuale regionale del turismo e dell'agricoltura e che, seppure alcuni aspetti della legge impugnata rientrano in materie attribuite alla competenza legislativa concorrente, tuttavia il legislatore statale avrebbe introdotto, anche in tali ambiti, una disciplina di dettaglio.

2.1. - Con la prima censura la ricorrente lamenta che i commi 2, 3, e 4, lettere a), b), c), e), ed f), dell'art. 4, violerebbero gli artt. 117 e 118 della Costituzione, in quanto con tali disposizioni il legislatore statale sarebbe intervenuto a regolare aspetti concernenti esclusivamente l'attività agrituristica che, per le ragioni sopra indicate, rientra tra le materie sottratte alla sua competenza, non ravvisandosi, peraltro, esigenze di carattere unitario che impongano il suddetto intervento.

In particolare, la ricorrente rileva che, sebbene la norma impugnata, al comma 1, demandi alle Regioni, al fine dell'individuazione delle aziende agrituristiche, la definizione dei criteri per la valutazione del rapporto di connessione tra attività agrituristica ed attività agricola, al successivo comma 2 prevede che, ai fini dell'accertamento del rapporto tra le suddette attività, si debba tener conto in particolare del tempo di lavoro ad esse dedicato e, al comma 3, introduce un criterio di «prevalenza presunta» in base al quale deve, comunque, essere ritenuta prevalente l'attività agricola quando l'attività di ricezione e di somministrazione dei pasti e bevande interessi un numero non superiore a dieci ospiti.

Il disposto dei commi 2 e 3 dell'art. 4, a parere della Regione Toscana, oltre a violare gli indicati parametri costituzionali, si porrebbe in contrasto con quanto stabilito dalla legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana), che, al fine di verificare la principalità dell'attività agricola, non riconosce né un ruolo privilegiato al criterio del tempo di lavoro necessario all'esercizio delle attività, né alcuna presunzione di principalità.

Per gli stessi motivi sarebbe lesivo delle competenze legislative regionali l'art. 4, comma 4, lettere a), b), c) e) ed f), nella parte in cui prevede che le Regioni, al fine di disciplinare la somministrazione di pasti e di bevande, di cui all'art. 2, comma 3, lettera b), debbano tener conto di alcuni criteri, tra i quali quello di considerare prodotti propri delle aziende agrituristiche anche prodotti provenienti da aziende agricole collocate in zone omogenee contigue di Regioni limitrofe, nonché quello del dovere per le medesime aziende di apportare, comunque, una significativa quota di prodotto proprio. Anche tale previsione, oltre a violare gli evocati parametri costituzionali, si porrebbe in contrasto con quanto previsto dalla normativa regionale in cui, da un lato, non vi è alcun riferimento a Regioni limitrofe, dall'altro, prescinde dalla predeterminazione di una quota di prodotto proprio da assicurare.

2.2 - La seconda censura investe l'art. 5, commi 4, 5 e 6. Tale norma, a parere della Regione, sebbene regoli aspetti rientranti nelle materie dell'alimentazione, della tutela della salute e del governo del territorio, porrebbe una disciplina di dettaglio, non giustificata neanche in ragione di esigenze di carattere unitario.



*In particolare, la Regione osserva che la norma impugnata, al comma 4, autorizza l'uso della cucina domestica nel caso di somministrazione di pasti in numero massimo di dieci, e al comma 5, dispone che, ai fini della valutazione dell'idoneità dei locali da adibire all'esercizio dell'attività agrituristica, è sufficiente, in caso di alloggi non superiori a dieci posti letto, il requisito dell'abitabilità e, infine, al comma 6, prevede che, per gli edifici e i manufatti destinati alla suindicata attività, la conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche sia assicurata con opere provvisorie.*

*Con riferimento a tali disposizioni, la ricorrente rileva di aver adottato la richiamata legge regionale n. 30 del 2003, la quale, all'art. 22, comma 5, consente l'uso della cucina domestica in caso di un numero di posti letto non superiore a dodici; all'art. 19, comma 1, non pone alcuna distinzione tra alloggi inferiori o superiori a dieci posti letto ai fini dei requisiti strutturali igienico-sanitari e, all'art. 18, comma 7, in tema di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche, considera solo come eventuale il ricorso a opere provvisorie, rinviando al decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adottabilità e la visibilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche).*

*2.3 - La Regione Toscana impugna, poi, l'art. 6, commi 2 e 3, per violazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione.*

*A parere della ricorrente tale norma, nell'indicare analiticamente il procedimento necessario all'avvio e all'esercizio dell'attività agrituristica, dalla comunicazione di inizio attività, ai tempi e ai modi per formulare eventuali rilievi da parte del comune, alle ipotesi di sospensione dell'attività, alle modalità di rimozione della causa di sospensione stessa, arrivando fino a definire i tempi entro cui devono essere comunicate le eventuali variazioni dell'attività autorizzata, contrasterebbe con gli evocati parametri costituzionali. Invero, la disciplina in esame non rientrerebbe in alcuna materia di competenza statale neppure concorrente e non riguarderebbe esigenze di interessi unitari da tutelare. Inoltre, la Regione Toscana osserva che l'art. 8 della legge regionale n. 30 del 2003 subordina, diversamente dalla norma impugnata, l'esercizio dell'attività agrituristica al rilascio di un provvedimento autorizzatorio, previo parere valutativo e vincolante della provincia.*

*2.4 - La ricorrente censura, poi, l'art. 8, nella parte in cui prescrive che l'imprenditore agricolo possa sospendere la ricezione degli ospiti per brevi periodi, senza obbligo di darne comunicazione al comune, e laddove sancisce l'obbligo per gli esercenti l'attività agrituristica di presentare entro il 31 ottobre di ciascun anno una dichiarazione contenente l'indicazione delle tariffe massime riferite ai periodi di alta e bassa stagione che si impegnano a praticare per l'anno seguente.*

*Tale disposizione, secondo la Regione Toscana, violerebbe gli artt. 117 e 118 della Costituzione per gli stessi motivi posti a fondamento della precedente censura, ponendosi, altresì, in contrasto con gli artt. 11, lettera c), e 10, della legge regionale n. 30 del 2003, i quali, rispettivamente, stabiliscono che entro il 1° ottobre di ogni anno l'azienda agrituristica deve comunicare alla provincia i prezzi massimi che intende praticare, non richiedendo una distinzione tra tariffe di alta e di bassa stagione, e prescrivono l'obbligo, a carico dell'impresa agrituristica, di comunicare al comune, oltre la data di inizio e cessazione di attività, anche i periodi temporanei di chiusura.*

*2.5 - Con identiche motivazioni la Regione Toscana censura l'art. 9, comma 2, nella parte in cui affida al Ministero delle politiche agricole e forestali, sentito il Ministro delle attività produttive, previa intesa in sede di Conferenza permanente, la determinazione dei criteri di classificazione omogenei per l'intero territorio nazionale*

delle aziende agricole che esercitano attività agrituristiche.

La ricorrente osserva, peraltro, di aver già adottato un proprio sistema di classificazione delle strutture ricettive agrituristiche e rileva, altresì, che il richiamo ad un atto di natura regolamentare sarebbe in contrasto con l'art. 117, sesto comma, della Costituzione, che riserva la potestà regolamentare allo Stato nelle sole materie di legislazione esclusiva.

2.6 Anche l'art. 11, comma 1, della legge, a parere della Regione Toscana, violerebbe gli articoli 117 e 118 della Costituzione, nella parte in cui demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con le Regioni e le province autonome e sentite le associazioni nazionali agrituristiche maggiormente rappresentative a livello nazionale, la predisposizione di un programma triennale finalizzato alla promozione dell'agriturismo italiano sui mercati nazionali ed internazionali.

In particolare, la ricorrente osserva che la finalità del suddetto programma non sarebbe ricollegabile a competenze statali né ad esigenze di carattere unitario, spettando alle Regioni promuovere i propri prodotti sui mercati nazionali ed internazionali assumendo, sul punto, rilevanza la legge regionale 14 aprile 1997, n. 28 (Disciplina delle attività di promozione economica delle risorse toscane e di supporto al processo di internazionalizzazione nei settori produttivi dell'agricoltura, artigianato, piccola e media impresa industriale e turismo), e la legge regionale 28 gennaio 2000, n. 6 (Costituzione dell'Agenzia di promozione economica della Toscana (A.P.E.T.).

2.7 - Con la settima censura la Regione Toscana impugna l'art. 12, con motivazioni sostanzialmente coincidenti con quelle della Regione Lazio e, in particolare, rileva che anche la pesca rientrerebbe nella competenza normativa regionale, avendo la ricorrente adottato la legge 3 gennaio 2005, n. 7 (Gestione delle risorse ittiche e della pesca nelle acque interne).

2.8 - Con l'ottava censura la ricorrente rileva che l'art. 14, comma 2, violerebbe l'articolo 117 della Costituzione, nella parte in cui impone alle Regioni di uniformare le proprie normative ai principi fondamentali contenuti nella legge entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge stessa.

Tale norma sarebbe incostituzionale in quanto nelle materie dell'agricoltura e del turismo lo Stato non è legittimato ad intervenire, nemmeno attraverso la definizione dei principi fondamentali, trattandosi di ambiti demandati alla competenza residuale delle Regioni.

3. - In prossimità dell'udienza la Regione Toscana ha depositato una memoria con la quale ha sostanzialmente ribadito le argomentazioni contenute nel ricorso.

## Diritto

Considerato in diritto

1. - Le Regioni Lazio e Toscana con due ricorsi, il primo notificato il 10 maggio 2006, il secondo il 13 maggio 2006, ed entrambi depositati il successivo 16 maggio, impugnano varie disposizioni contenute nella legge 20 febbraio 2006, n. 96 (Disciplina dell'agriturismo), per violazione degli artt. 117, 118 e 120 della Costituzione.

2. - L'identità di materia e l'analogia delle questioni prospettate rendono opportuna la riunione dei ricorsi al fine della loro trattazione congiunta e della loro decisione con un'unica sentenza.

Le ricorrenti pongono a fondamento delle censure la medesima premessa, cioè che la legge impugnata violerebbe gli evocati parametri costituzionali in quanto inciderebbe nelle materie dell'agricoltura - cui appartiene la disciplina dell'agriturismo - e del turismo - cui sono riconducibili taluni aspetti dell'attività agrituristiche - attribuite alla competenza legislativa residuale delle Regioni, non giustificandosi la disciplina impugnata neanche in ragione del principio di sussidiarietà. Inoltre, la Regione Lazio

precisa che il suddetto intervento statale difetterebbe dei requisiti della proporzionalità e della ragionevolezza e sarebbe carente di ogni tipo di coinvolgimento delle Regioni. Entrambe le Regioni rilevano, altresì, che sebbene l'attività agrituristica coinvolga materie attribuite alla competenza concorrente dello Stato, le norme impugnate sarebbero in contrasto con i parametri costituzionali evocati in quanto dettano una disciplina di dettaglio.

3. In via preliminare, occorre rilevare che la legge impugnata prescrive una disciplina generale per l'attività agrituristica, attività che, seppure in via immediata, rientra nelle materie agricoltura e turismo di competenza residuale delle Regioni, interferisce tuttavia con altre materie attribuite alla competenza, o esclusiva o concorrente, dello Stato.

4. La Regione Toscana impugna l'art. 4 e, in particolare, i commi 2, 3, e 4, lettere a), b), c), e), ed f), nella parte in cui essi indicano, ai fini dell'individuazione dell'azienda agrituristica, quale criterio sulla cui base ritenere prevalente l'attività agricola su quella agrituristica, quello del tempo di lavoro necessario all'esercizio delle suddette attività, presumendosi prevalente quella agricola nei casi nei quali l'attività di ricezione e di somministrazione dei pasti e bevande interessi un numero non superiore a dieci ospiti.

La ricorrente ritiene, altresì, incostituzionale la norma impugnata nella parte in cui impone alle Regioni, sempre ai fini dell'individuazione sopra indicata, di riconoscere come prodotti propri dell'azienda agrituristica anche prodotti provenienti da aziende agricole collocate in zone omogenee contigue di Regioni limitrofe, nonché di prevedere che le suddette aziende somministrino una quota di prodotto proprio.

Tali disposizioni, a parere della Regione Toscana, violerebbero gli artt. 117 e 118 della Costituzione, in quanto con esse il legislatore statale sarebbe intervenuto con una normativa di dettaglio in una materia sottratta alla sua competenza, non ravvisandosi esigenze di carattere unitario che impongano il suddetto intervento.

4.1 - La questione relativa all'art. 4, comma 2, non è fondata.

In proposito va osservato che l'art. 4, nel dettare criteri e limiti dell'attività agrituristica, al comma 1 prevede che «Le regioni, tenuto conto delle caratteristiche del territorio regionale o di parti di esso, dettano criteri, limiti e obblighi amministrativi per lo svolgimento dell'attività agrituristica», specificando, al successivo comma 2, che «Affinché l'organizzazione dell'attività agrituristica non abbia dimensioni tali da perdere i requisiti di connessione rispetto all'attività agricola, le regioni e le province autonome definiscono criteri per la valutazione del rapporto di connessione delle attività agrituristiche rispetto alle attività agricole che devono rimanere prevalenti, con particolare riferimento al tempo di lavoro necessario all'esercizio delle stesse attività». Tale ultima disposizione, se da un lato si limita a ribadire il principio secondo il quale l'attività agrituristica deve porsi in rapporto di connessione con quella agricola, così come previsto dall'art. 2135 del codice civile e dall'art. 2 della stessa legge impugnata, dall'altro, laddove prevede quale elemento determinante ai fini della comparazione tra le due tipologie di attività sopra indicate il tempo di lavoro necessario al loro rispettivo svolgimento, non lede alcuna competenza regionale.

Invero, la disposizione di cui all'art. 4, comma 2, costituisce una specificazione della previsione generale contenuta nel precedente comma, il quale, appunto, attribuisce alle Regioni il compito di dettare i criteri utili al fine di classificare un'azienda agrituristica; con la conseguenza che deve intendersi demandata ai suddetti enti anche l'individuazione delle regole in base alle quali calcolare il tempo di lavoro cui fa riferimento la norma impugnata.

4.2 Le questioni relative ai commi 3 e 4 dell'art. 4, sono fondate.

*In particolare, il comma 3 prevede che «L'attività agricola si considera comunque prevalente quando le attività di ricezione e di somministrazione di pasti e bevande interessano un numero non superiore a dieci ospiti».*

*Tale disposizione, stabilendo una presunzione ai fini del riconoscimento di un'attività come agrituristica, opera esclusivamente nell'ambito delle materie agricoltura e turismo, cui è riconducibile, in via immediata, la suddetta attività, ledendo, in tal modo, le prerogative legislative delle Regioni alle quali le suddette materie sono attribuite in via residuale, ai sensi dell'art. 117, comma quarto, della Costituzione.*

*4.3 L'art. 4, al comma 4, fissa, poi, una serie di criteri che l'impresa agrituristica deve rispettare nella somministrazione di pasti e bevande, tra i quali quello di garantire una quota significativa di prodotti propri, e quello di poter offrire, a determinate condizioni, anche prodotti di Regioni limitrofe.*

*Anche tale norma va ritenuta lesiva delle prerogative regionali, in quanto diretta a disciplinare esclusivamente aspetti inerenti l'attività agrituristica.*

*5. Entrambe le ricorrenti impugnano l'art. 5, in quanto ritengono che la disposizione in esso contenuta, seppure operante nell'ambito di materie attribuite alla competenza concorrente di Stato e Regione, pone una normativa di dettaglio.*

*5.1 Le censure relative all'art. 5, commi 4 e 5, sono fondate.*

*Con tali disposizioni il legislatore statale ha previsto che «Nel caso di somministrazione di pasti in numero massimo di dieci, per la loro preparazione può essere autorizzato l'uso della cucina domestica» (comma 4) e che «Per le attività agrituristiche di alloggio, nei limiti di dieci posti letto, per l'idoneità dei locali è sufficiente il requisito dell'abitabilità» (comma 5).*

*Le norme impugnate nel fissare in modo puntuale la disciplina applicabile in materia di tutela della salute, fanno sì che non residui alcuno spazio normativo per le Regioni. Queste ultime, infatti, in presenza dei limiti specifici previsti dal legislatore statale, non hanno alcun margine di operatività, con la conseguenza che risulta lesa la loro competenza legislativa nel settore in esame.*

*5.2 Le censure relative ai commi 1, 2, 3 e 6, dell'art. 5, non sono fondate.*

*Le norme impugnate, nel disciplinare i requisiti igienico-sanitari applicabili alle strutture edilizie ed alle attrezzature dell'agriturismo, nonché le modalità di produzione, preparazione e confezionamento degli alimenti ivi consumati, risultano espressione del potere legislativo dello Stato in materia di «tutela della salute». In particolare, la prima parte del comma 1 demanda alle Regioni il compito di stabilire i suddetti requisiti, non invadendo in tal modo alcuna competenza regionale; mentre la seconda parte, laddove prevede che nella individuazione di tali requisiti deve tenersi conto di particolari elementi, quali, tra l'altro, le caratteristiche architettoniche degli immobili, si limita a fissare alcuni principi generali, lasciando alle Regioni la concreta disciplina in materia.*

*Quanto al successivo comma 2, esso si limita a rimandare, circa la produzione, la preparazione, il confezionamento e la somministrazione di alimenti e di bevande, alla disciplina contenuta nella legge 30 aprile 1962, n. 283 (Modifica degli artt. 242, 243, 247, 250 e 262 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), e nell'art. 9 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155 (Attuazione della direttiva 93/43/CEE e della direttiva 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari), non contenendo alcuna norma di dettaglio.*

*In proposito, va rilevato che la legge n. 283 del 1962 pone una disciplina di portata generale, applicabile anche all'attività agrituristica, finalizzata alla tutela della salute e, in particolare, a garantire la salubrità degli alimenti, nonché a disciplinare alcuni aspetti del controllo ufficiale tutt'oggi pienamente operativi ed indirizzati anche alla*



*produzione di quest'ultimi.*

*Quanto all'art. 9 del d.lgs. n. 155 del 1997, il legislatore ha ribadito la deroga ivi prevista a favore delle produzioni alimentari agrituristiche (dettata per le loro peculiari caratteristiche), in relazione ai requisiti igienico sanitari.*

*Anche per il comma 3 dell'art. 5 valgono le stesse considerazioni fatte per la seconda parte del comma 1, essendosi limitato il legislatore nazionale ad indicare alcuni criteri a cui deve attenersi l'autorità sanitaria ai fini della valutazione di idoneità dei locali al trattamento ed alla somministrazione di alimenti all'interno delle aziende agrituristiche e, quindi, a dettare un principio fondamentale in materia di tutela della salute e, sotto altro aspetto, in materia di governo del territorio anch'esso di competenza concorrente.*

*Infine, parimenti infondate sono le censure relative al comma 6, laddove è prevista una deroga a favore delle strutture agrituristiche per quanto attiene al rispetto della disciplina sul superamento delle barriere architettoniche. La norma impugnata, infatti, nel prevedere per gli edifici e i manufatti destinati all'esercizio dell'attività agriturbistica la conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche, anche mediante l'adozione di opere provvisoriai, fissa un principio fondamentale relativo alla tutela della persona.*

*6. - La Regione Toscana censura, poi, l'art. 6, commi 2 e 3, in quanto ritiene che tale norma, nella parte in cui fissa in modo puntuale la disciplina amministrativa per l'esercizio dell'attività agriturbistica, attività rientrante nelle materie di competenza esclusiva delle Regioni, in assenza di esigenze unitarie da tutelare, violi gli artt. 117 e 118 della Costituzione.*

*6.1 Le questioni sono fondate.*

*L'art.6, ai commi 2 e 3, prevede, rispettivamente, che «La comunicazione di inizio dell'attività consente l'avvio immediato dell'esercizio dell'attività agriturbistica. Il comune, compiuti i necessari accertamenti, può, entro sessanta giorni, formulare rilievi motivati prevedendo i relativi tempi di adeguamento senza sospensione dell'attività in caso di lievi carenze e irregolarità, ovvero, nel caso di gravi carenze e irregolarità, può disporre l'immediata sospensione dell'attività sino alla loro rimozione da parte dell'interessato, opportunamente verificata, entro il termine stabilito dal comune stesso», e che «Il titolare dell'attività agriturbistica è tenuto, entro quindici giorni, a comunicare al comune qualsiasi variazione delle attività in precedenza autorizzate, confermando», sotto la propria responsabilità, «la sussistenza dei requisiti e degli adempimenti di legge».*

*Le norme impuguate, nel disciplinare il procedimento amministrativo che consente l'avvio dell'esercizio di un agriturismo, nonché le comunicazioni delle eventuali variazioni dell'attività autorizzata, attengono unicamente ad aspetti relativi alla attività agriturbistica che, in quanto tali, sono sottratti alla competenza legislativa dello Stato.*

*7. - La Regione Lazio impugna l'art. 7, nella parte in cui, nel prevedere le modalità per il rilascio del certificato di abilitazione all'esercizio dell'attività agriturbistica, violerebbe le competenze legislative regionali, nonché il principio di leale collaborazione.*

*7.1 - La questione non è fondata.*

*L'art. 7, al comma 1, prevede che «Le regioni disciplinano le modalità per il rilascio del certificato di abilitazione all'esercizio dell'attività agriturbistica. Per il conseguimento del certificato, le Regioni possono organizzare, attraverso gli enti di formazione del settore agricolo e in collaborazione con le associazioni agrituristiche più rappresentative, corsi di preparazione».*

*Tale disposizione non lede le attribuzioni legislative regionali, limitandosi, da un lato, a prevedere la possibilità per le Regioni di disciplinare le modalità per il rilascio del*

certificato di abilitazione all'esercizio dell'attività agrituristica; dall'altro, a rendere facoltativa per le Regioni l'organizzazione a tal fine di appositi corsi di formazione.

8. La Regione Toscana impugna l'art. 8 per violazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione, ritenendolo lesivo della propria competenza normativa non ravvisandosi, altresì, l'esigenza di tutelare interessi unitari.

8.1 La questione è fondata.

L'art.8, al comma 1, prevede che «L'attività agrituristica può essere svolta tutto l'anno oppure, previa comunicazione al comune, secondo periodi stabiliti dall'imprenditore agricolo. Tuttavia, ove se ne ravvisi la necessità per esigenze di conduzione dell'azienda agricola, è possibile, senza obbligo di ulteriori comunicazioni al comune, sospendere la ricezione degli ospiti per brevi periodi», e, al successivo comma 2, che «Entro il 31 ottobre di ciascun anno, secondo la procedura indicata dalla regione, i soggetti che esercitano l'attività agrituristica presentano una dichiarazione contenente l'indicazione delle tariffe massime riferite a periodi di alta e di bassa stagione, che si impegnano a praticare per l'anno seguente».

Le comunicazioni prescritte dalla disposizione impugnata sono strettamente ed esclusivamente collegate con l'attività agrituristica, di talché risultano estranee ad ambiti di competenza legislativa statale e, quindi, la norma che prevede tali comunicazioni deve ritenersi lesiva delle prerogative regionali.

9. La Regione Toscana impugna, per violazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione, l'art. 9, comma 2, il quale afferma che «Al fine di una maggiore trasparenza e uniformità del rapporto tra domanda e offerta di agriturismo, il Ministro delle politiche agricole e forestali, sentito il Ministro delle attività produttive, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, determina criteri di classificazione omogenei per l'intero territorio nazionale e definisce le modalità per l'utilizzo, da parte delle Regioni, di parametri di valutazione riconducibili a peculiarità territoriali».

Secondo la ricorrente la norma censurata sarebbe in contrasto con gli evocati parametri costituzionali, in quanto contempla aspetti rientranti nell'attività agrituristica, attività attribuita alla competenza legislativa residuale delle Regioni, per le quali non vengono neanche in rilievo interessi unitari tali da giustificare l'intervento normativo in esame.

9.1 La questione non è fondata.

In proposito si osserva che, sebbene il turismo e l'agricoltura siano materie di competenza legislativa residuale, ciò non toglie che il legislatore statale possa considerare necessario attrarre a livello centrale determinate funzioni amministrative «sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza» di cui al primo comma dell'art. 118 della Costituzione, dettando la relativa disciplina della funzione amministrativa in questione.

In particolare, questa Corte ha più volte affermato che, in presenza di un'esigenza di esercizio unitario a livello statale di determinate funzioni amministrative, lo Stato è abilitato a disciplinare siffatto esercizio per legge, e ciò anche se quelle stesse funzioni siano riconducibili a materie di legislazione concorrente o residuale. In tal caso, i principi di sussidiarietà e di adeguatezza, in forza dei quali si verifica l'attrazione della funzione normativa, dal livello regionale a quello statale, convivono con il normale riparto di competenze contenuto nel Titolo V della Costituzione e ne giustificano una deroga purché, la valutazione dell'interesse pubblico sottostante all'assunzione di funzioni regionali, da parte dello Stato, sia proporzionata, assistita da ragionevolezza alla stregua di uno scrutinio stretto di costituzionalità e sia previsto un coinvolgimento delle Regioni interessate (sentenze n. 383, n. 285, n. 270 e n. 242 del 2005, n. 6 del 2004, n. 303 del 2003).

Ciò è quanto è avvenuto con la norma oggetto di censura, la quale, nel rispetto delle condizioni che secondo la citata giurisprudenza di questa Corte debbono sussistere affinché la potestà legislativa statale sia legittimamente esercitata al di là dei confini segnati dall'art. 117 della Costituzione, ha attribuito a livello centrale il compito di definire i criteri di classificazione delle aziende agrituristiche.

10. - Entrambe le ricorrenti censurano l'art. 11, nella parte in cui prevede l'adozione di un programma per lo sviluppo dell'agriturismo, per violazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione, precisando la Regione Lazio che tale norma contrasterebbe anche con l'art. 50 della legge regionale 11 novembre 2004, n. 1 (Nuovo Statuto della Regione Lazio).

A parere delle ricorrenti l'attività di programmazione, nelle materie attribuite alla competenza regionale, è di esclusiva pertinenza delle Regioni; pertanto, per tale motivo e in considerazione del fatto che non sussistono esigenze di carattere unitario da tutelare, la norma impugnata si pone in contrasto con i citati parametri costituzionali.

10.1 La questione non è fondata.

L'art. 11, al comma 1, prevede che «Il Ministro delle politiche agricole e forestali di intesa con le Regioni le province autonome e sentite le associazioni nazionali agrituristiche maggiormente rappresentative a livello nazionale, predisporre un programma di durata triennale, aggiornabile annualmente, finalizzato alla promozione dell'agriturismo italiano sui mercati nazionali e internazionali». Tale disposizione risulta chiaramente indirizzata alla promozione del turismo nazionale, stabilendo, a tal fine, che il programma di promozione dell'agriturismo venga adottato previa intesa con le Regioni e province autonome e, quindi, rispetti le condizioni che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, debbono sussistere affinché la potestà legislativa statale sia legittimamente esercitata al di là dei confini segnati dall'art. 117 della Costituzione.

In particolare, deve ritenersi legittimo l'intervento in sussidiarietà dello Stato nella materia del turismo quando esso è finalizzato, come nel caso di specie, alla promozione del "made in Italy" a livello nazionale e internazionale (sentenze n. 88 del 2007 e n. 214 del 2006). Pertanto, la scelta di attribuire al Ministero delle politiche agricole e forestali un ruolo centrale nella predisposizione del programma triennale di promozione dell'agriturismo risulta giustificato dal punto di vista costituzionale laddove si considerino le ricadute che l'attività di promozione determina sul piano dei rapporti tra le aziende agrituristiche e tra queste ultime e gli altri operatori turistici.

11. - Entrambe le ricorrenti impugnano l'art. 12, nella parte in cui assimila alle attività agrituristiche quelle svolte dai pescatori relativamente all'ospitalità e alla somministrazione dei pasti costituiti prevalentemente dai prodotti della attività di pesca.

Le ricorrenti osservano che anche la pesca, come l'agriturismo, rientra nella competenza residuale delle Regioni, con la conseguenza che l'intervento normativo in esame, non sussistendo neanche esigenze di carattere unitario, violerebbe gli artt. 117 e 118 della Costituzione.

11.1 La questione non è fondata.

La norma censurata, nel rendere applicabile la disciplina contenuta nella legge n. 96 del 2006 ai pescatori che esercitano le medesime attività delle aziende agrituristiche, va interpretata nel senso che essa opera nei limiti in cui le altre disposizioni contenute nella legge impugnata risultano costituzionalmente legittime in quanto espressione del potere legislativo, o concorrente o esclusivo, dello Stato.

12. La Regione Lazio ritiene, poi, che l'art 13, nella parte in cui attribuisce allo Stato

*un esteso e generale ruolo di indirizzo e coordinamento delle politiche nel settore dell'agriturismo, prevedendo, a tal uopo, l'istituzione di un Osservatorio nazionale dell'agriturismo, violi l'art. 117 della Costituzione e il principio della leale collaborazione.*

*12.1 L'art. 13 prevede che «Al fine di fornire informazioni utili per lo svolgimento delle attività di indirizzo e di coordinamento di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali, nonché allo scopo di favorire la comunicazione e lo scambio di esperienze sul territorio nazionale, le Regioni inviano annualmente allo stesso Ministero delle politiche agricole e forestali una relazione sintetica sullo stato dell'agriturismo nel territorio di propria competenza, integrata dai dati sulla consistenza del settore e da eventuali disposizioni emanate in materia» (comma 1), istituendo, a tal fine, presso il citato Ministero l'Osservatorio nazionale dell'agriturismo (comma 2), il quale cura la raccolta e la elaborazione delle informazioni provenienti dalle Regioni, pubblicando annualmente un rapporto nazionale sullo stato dell'agriturismo e formulando, anche con il contributo di esperienze estere, proposte per lo sviluppo del settore (comma 3).*

*Per quanto concerne i commi 1 e 3 la questione non è fondata.*

*Tali commi - imponendo alle Regioni l'obbligo di fornire le indicate informazioni - mirano a coordinare a livello centrale la raccolta dei dati afferenti all'attività agrituristica da esse svolta, al fine di disporre di un quadro unitario. Pertanto con tali norme lo Stato ha esercitato la potestà legislativa in materia di coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale e regionale, ad esso attribuita in via esclusiva dall'art. 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione.*

*Relativamente al comma 2, la questione è invece fondata.*

*La norma infatti, nel disciplinare l'istituzione presso il Ministero delle politiche agricole e forestali dell'Osservatorio nazionale dell'agriturismo, non prevede alcun coinvolgimento delle Regioni per mezzo della Conferenza Stato-Regioni*

*13. La Regione Toscana, infine, impugna l'art. 14, comma 2, nella parte in cui prevede che «Le regioni uniformano ai principi fondamentali contenuti nella presente legge le proprie normative in materia di agriturismo entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa».*

*13.1 La censura è fondata solo per la parte in cui si riferisce al rispetto dei principi fondamentali dettati dal legislatore statale in materia di agriturismo, materia che risulta sottratta alla competenza legislativa dello Stato e attribuita a quella residuale delle Regioni, che devono uniformarsi unicamente ai principi, contenuti nella legge n. 96 del 2006, i quali siano espressione della potestà legislativa esclusiva o concorrente dello Stato.*

*PQM*  
*LA CORTE COSTITUZIONALE*

*riuniti i giudizi,*

*a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, commi 3 e 4, lettere a), b), c), e) ed f), dell'art. 5, commi 4 e 5, dell'art. 6, commi 2 e 3, dell'art. 8 della legge 20 febbraio 2006, n. 96 (Disciplina dell'agriturismo);*

*b) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 2, della legge n. 96 del 2006, nella parte in cui, nell'istituire l'Osservatorio nazionale dell'agriturismo, non prevede alcun coinvolgimento delle Regioni;*



*c) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 2, della legge n. 96 del 2006, nella parte in cui si riferisce alle norme di cui al capo a);*

*d) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, dell'art. 5, commi 1, 2, 3, e 6, dell'art. 7, dell'art. 9, comma 2, dell'art. 11, dell'art. 12 e dell'art. 13, commi 1 e 3, della legge n. 96 del 2006, sollevate, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, dalla Regione Toscana e dalla Regione Lazio, con i ricorsi indicati in epigrafe.*

*Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 ottobre 2007.*

*DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 12 OTT. 2007*

### **Cassazione civile sez. I 26 luglio 2001 n. 10187**

*L'art. 2 l. reg. Molise n. 2 del 1994, che disciplina l'attività agrituristica, nel consentire, al comma 1, ai titolari della relativa licenza di svolgere attività di ricezione ed ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli e dai loro familiari, attraverso l'utilizzazione della propria azienda, in rapporto di connessione e complementarietà rispetto all'attività di coltivazione del fondo, silvicoltura ed allevamento di bestiame che, comunque, rimangono principali, al comma 2, ricomprende tra tali attività, oltre alla ospitalità stagionale, anche in spazi aperti destinati alla sosta dei campeggiatori, la somministrazione, per la consumazione sul posto, di pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti dell'azienda, in tal modo escludendo dall'attività agrituristica - in applicazione dell'art. 2 della legge statale n. 730 del 1985, che detta i principi generali in materia di agriturismo - la vendita di prodotti dell'azienda non consumati sul posto, in quanto non direttamente collegata con l'attività alberghiera o di ristorazione in essa praticata. Deve, pertanto, ritenersi legittima la sanzione amministrativa irrogata dal Presidente della giunta regionale del Molise a carico del titolare di licenza di attività agrituristica il quale abbia venduto pane prodotto nella propria azienda a persone che non usufruivano né dei servizi alberghieri, né di quelli di ristorazione dell'azienda.*

### **T.A.R. Firenze (Toscana) sez. I 18 marzo 2002 n. 518**

*L'art. 1 comma 4 l. reg. Toscana n. 64 del 1995 consente, mediante l'approvazione di apposite varianti secondo il procedimento semplificato indicato nell'art. 40 commi da 2 a 7, della l. reg. Toscana n. 5 del 1995, la promozione di iniziative ed interventi di valorizzazione dell'economia rurale attraverso forme di integrazione dell'attività agricola con altre funzioni e settori produttivi compatibili e coerenti con la valorizzazione delle risorse del territorio, ivi comprendendo le attività di fruizione del territorio rurale per il tempo libero ed altri interventi. A tali procedura semplificata di variante sono sottoponibili, in base all'art. 2 l. reg. n. 64 del 1995, le attività connesse a quelle agricole (agriturismo, promozione e sviluppo dell'agricoltura, della zootecnia e della forestazione, attività faunistico-venatorie), mentre ne restano esclusi gli insediamenti di notevole carico urbanistico, che si sostanziano in residenze turistico-alberghiere e residence, con ristoranti e servizi annessi (impianti sportivi all'aperto, parcheggi).*

### **T.A.R. (Toscana) sez. I 27 maggio 1997 n. 152**

*In base alla l. quadro 5 dicembre 1985 n. 730 e alla l. reg. Toscana 17 ottobre 1994 n. 76, la peculiarità dell'attività di agriturismo è quella di combinare l'offerta di determinate prestazioni di tipo turistico con l'attività agricola in un'ottica di sviluppo turistico strettamente compatibile con l'interesse primario alla conservazione delle attività agricole tradizionali del territorio e allo sviluppo dell'economia, dovendosi ritenere che l'esercizio dell'attività di agriturismo viene consentita a condizione che sussista il requisito della principalità del reddito agrario su quello da attività agrituristica e che l'azienda agricola sia idonea allo svolgimento anche dell'attività medesima.*

## PRASSI

### **La «legge quadro» in materia di agriturismo e la sussidiarietà tradita.**

**Fonte: Giur. cost., fasc.1, 2008, pag. 486**

**Autori: Marta Picchi**

*1. La sent. n. 339 del 2007 ha ad oggetto due ricorsi in via principale, proposti rispettivamente dalla regione Lazio e dalla Toscana, con i quali sono stati impugnati alcuni articoli della l. n. 96 del 2006 di disciplina dell'agriturismo; quest'ultima abroga la precedente legge (quadro) n. 730 del 1985, che aveva portato ad una disciplina uniforme su tutto il territorio nazionale, introducendo alcune novità, ma senza tener conto delle peculiarità contemplate nelle leggi regionali vigenti. Prima di passare all'esame della sentenza, occorre ricostruire brevemente il contesto all'interno del quale deve essere inserita, tenendo in particolar modo conto dell'evoluzione giurisprudenziale in tema di turismo.*

*Con i primi due trasferimenti di funzioni amministrative del 1972 e del 1977, nella materia turistica si procedette ad un ampio decentramento a beneficio di Regioni ed enti locali, giungendo nel 1993 al referendum abrogativo, proposto dalle prime, del Ministero del Turismo. Gli interventi del legislatore statale che seguirono, in particolare la l. n. 203 del 1995 di conversione del d.l. n. 97 dello stesso anno, cercarono di recuperare ampi spazi di intervento statale in tema di relazioni internazionali, funzione di indirizzo e coordinamento, interventi straordinari, attribuendo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri una specifica funzione unitaria per la definizione delle politiche generali di settore, al fine di determinare, nel rispetto delle competenze regionali, le linee strategiche di indirizzo (1). Il ruolo dello Stato non venne ridimensionato neppure dal d.lgs. n. 112 del 1998 che ad esso attribuì, seppur in accordo con le Regioni, la definizione dei principi e degli obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico, nonché delle connesse linee guida da approvare mediante d.P.C.M., d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni (2). Questa disciplina è stata confermata dalla l. n. 135 del 2001, di riforma della legge quadro sul turismo n. 217 del 1983, con una particolarità: la definizione dei principi che avrebbero dovuto indirizzare, una volta emanato, la competenza legislativa regionale è demandata ad un d.P.C.M., da adottare d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni. La Corte, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale della l. n. 135 del 2001 (sent. n. 197 del 2003), dopo aver sottolineato come, nella vigenza del nuovo testo dell'art. 117 Cost., il turismo sia divenuto materia residuale delle Regioni, rileva la sopravvenuta carenza di interesse di queste, in quanto le norme impuginate, antecedenti alla riforma operata dalla l. cost. n. 3 del 2001, non impedirebbero la riesplorazione della competenza regionale. In particolare, la Corte, dopo aver compiuto la scelta per il principio di continuità dell'ordinamento facendo salva la legislazione statale previgente (3), osserva che nelle more dell'approvazione del d.P.C.M. (del 13 settembre 2002), la l. n. 135 del 2001 era priva di operatività, dal momento che le Regioni non dovevano uniformarsi ai principi e agli obiettivi non ancora definiti dal d.P.C.M. e, successivamente, dopo la sua adozione, sempre secondo la Corte, non si sarebbe prodotto alcun effetto lesivo della competenza regionale poiché il d.P.C.M. aveva recepito integralmente l'accordo raggiunto in Conferenza Stato-Regioni (del 14 febbraio 2002), in occasione del quale i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome avevano fatto rilevare, ottenendone la trasposizione nell'accordo medesimo, che «il turismo è materia di esclusiva competenza regionale». Secondo*

*una parte della dottrina (4), guardando ai contenuti del d.P.C.M., è possibile verificare come questo non abbia dato attuazione alla l. n. 135 del 2001 determinando standard, criteri uniformi, principi e obiettivi, ma l'abbia sostanzialmente svuotata rinviandone la determinazione ad intese da raggiungere tra le Regioni: è come se l'unitarietà di questa materia fosse demandata alle Regioni che dovranno appunto individuare le caratteristiche qualitative dell'offerta turistica italiana definendo criteri e standard minimi comuni per i differenti prodotti e servizi turistici, facendo perciò pieno uso della potestà legislativa ora riconosciuta loro dal novellato art. 117 Cost. e con l'avvertenza che non potrà essere legittimato «in futuro l'Esecutivo a dettare i principi e gli obiettivi (...) sulla base di una semplice intesa con le Regioni in una materia che è divenuta di competenza esclusiva delle Regioni» (5).*

*Ben presto, la materia turismo è stata oggetto di un progressivo ridimensionamento ritenendo che alcuni profili debbano essere ricondotti nell'ambito di materie di potestà concorrente o esclusiva statale, grazie non solo ai successivi interventi della Corte costituzionale, ma anche del Consiglio di Stato (6) che ha parzialmente annullato il d.P.C.M. 13 settembre 2002 nella parte in cui prevedeva l'accordo fra le sole Regioni, anziché l'intesa con lo Stato, per la definizione dei requisiti, delle modalità, dei criteri per l'esercizio su tutto il territorio nazionale delle professioni turistiche, compresi i relativi esami di abilitazione (7).*

*Pochi anni dopo, con il d.l. n. 35 del 2005, convertito con modificazioni dalla l. n. 80 del medesimo anno, è stato compiuto il tentativo (8) di recuperare una maggiore uniformità nel governo del settore turistico, attraverso l'istituzione del Comitato nazionale per il Turismo e la trasformazione dell'ENIT in Agenzia nazionale del turismo.*

*La Corte (9) ha però eliminato il Comitato nazionale del turismo asserendo, senza motivare, la mancanza delle condizioni necessarie per il legislatore statale per poter intervenire oltre i confini dell'art. 117 Cost.: infatti, ha ritenuto sproporzionata l'attribuzione al Comitato della generale attività di coordinamento delle complessive politiche di indirizzo di tutto il settore turistico e violato il principio di leale collaborazione, data la mancanza di qualsiasi forma di intesa con le Regioni, neppure compensata dalla loro rappresentanza nella composizione dell'organo (10). La Corte ha invece fatto salva l'Agenzia nazionale del turismo, ritenendo l'intervento normativo giustificato dal rilievo del turismo nell'ambito dell'economia italiana e dall'estrema varietà dell'offerta turistica italiana che richiede un'attività promozionale unitaria. Inoltre, la Corte ha ritenuto soddisfatta la condizione della proporzionalità, posto che il compito affidato all'Agenzia è esclusivamente la promozione dell'immagine turistica italiana in senso unitario, e rispettato il principio di leale cooperazione, poiché l'organizzazione e la disciplina dell'Agenzia saranno oggetto di un regolamento previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni e, inoltre, il consiglio di amministrazione ha una rappresentanza regionale superiore a quella statale (11).*

*In materia di turismo, dopo la riforma del Titolo V Cost., la Corte costituzionale ha sempre ritenuto che le Regioni abbiano una competenza legislativa residuale (12), rendendosi conto, successivamente alla sent. n. 197 del 2003 (e dopo la sent. n. 303 del 2003), che questa circostanza «comunque non esclude la possibilità per la legge statale di attribuire funzioni legislative al livello centrale e di regolarne l'esercizio» (13), soprattutto quando la necessità di un intervento unitario del legislatore statale nasca «dall'esigenza di valorizzare al meglio l'attività turistica sul piano economico*

*interno ed internazionale, attraverso misure di varia e complessa natura» (14). In particolare, nella sent. n. 88 del 2007, la Corte ammette l'uso del potere di attrazione in sussidiarietà da parte dello Stato, senza assumere l'esercizio delle attività amministrative, poiché il livello regionale viene ritenuto il più idoneo a seguire l'iter amministrativo, sebbene venga imposta alle Regioni una procedura amministrativa uniforme relativamente agli accertamenti e alle procedure che queste devono rispettare, escludendo così la possibilità di differenziazione (15). L'ulteriore particolarità di questa pronuncia è da ravvisare nel fatto che la Corte, pur legittimando l'assunzione in sussidiarietà delle funzioni soltanto legislative e non anche di quelle amministrative da parte dello Stato, riconosce a quest'ultimo la possibilità di avocare anche la funzione regolamentare (16), seppure con l'obbligo di interlocuzione con le Regioni che altrimenti rimarrebbero vincolate in violazione del principio di leale collaborazione, qualora non venisse contemplata la preventiva intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni (17). Nella sent. n. 88 del 2007, è evidente come l'assunzione in sussidiarietà e la disciplina delle funzioni amministrative vengano rese indipendenti rispetto all'effettivo esercizio delle funzioni amministrative che rimane alle Regioni, sancendo «la definitiva attribuzione all'art. 118 Cost. della valenza di titolo di intervento normativo (al pari di quelli elencati dall'art. 117 Cost.)» e consentendo perciò al legislatore statale di intervenire per salvaguardare esigenze di unitarietà in qualsiasi materia, senza sottrarre alle Regioni l'esercizio delle funzioni amministrative (18).*

*2. I motivi o, comunque, i ragionamenti svolti nell'accogliere o nel respingere alcune delle questioni proposte dalle ricorrenti, sui quali vale la pena soffermare l'attenzione, hanno condotto la Corte, fra incuria e incertezze, per un verso, a salvare una legge quadro in una materia residuale e, per un altro, a fare un uso dell'attrazione in sussidiarietà senza verificare (ancora una volta) l'esistenza dei presupposti necessari.*

*Innanzitutto, la Corte rileva come la legge impugnata ponga una disciplina generale per l'attività agrituristica che, sebbene rientri nelle materie dell'agricoltura e del turismo di spettanza residuale delle Regioni (19), interferisce tuttavia con altre materie attribuite alla competenza esclusiva e concorrente dello Stato: sembra, però, che l'intreccio di materie non sia ritenuto dalla Corte tale da impedire l'«individuazione di una linea di demarcazione tra le stesse» (20), temperata pur sempre dal principio di leale cooperazione e, in taluni casi, dall'attrazione in sussidiarietà.*

*La Corte ritiene non fondate le questioni inerenti la disciplina delle dimensioni dell'attività agrituristica rispetto all'attività agricola (art. 4 comma 2): il riferimento, quale criterio di valutazione, al tempo di lavoro necessario all'esercizio delle stesse attività, demandando alle Regioni il compito di stabilire le regole di calcolo, non lederebbe alcuna competenza regionale poiché pone soltanto una previsione generale riconoscendo alle Regioni il compito di dettare i criteri utili per classificare un'azienda agrituristica. Al contrario, la presunzione di prevalenza dell'attività agricola, qualora quella di ricezione e somministrazione di pasti e bevande interessi un numero non superiore a dieci ospiti (art. 4 comma 3), inciderebbe sulle prerogative legislative delle Regioni, in violazione dell'art. 117 comma 4 Cost.*

*Secondo la Corte, nel primo caso l'autonomia delle Regioni non viene lesa poiché nell'attribuire loro il compito di dettare i criteri utili al fine di classificare un'azienda agrituristica nel rispetto del rapporto di connessione con quella agricola, ex art. 2135 c.c. (21), il legislatore statale porrebbe soltanto una specificazione individuando nella*



*prevalenza del lavoro il termine di comparazione tra le due tipologie di attività: non spiega però, pur lasciando le Regioni libere di definire i criteri di calcolo del tempo di lavoro, a che titolo si imponga alle Regioni di far riferimento alla prevalenza del lavoro impiegato. Anche a voler ritenere che la Corte abbia ricondotto implicitamente tale previsione nella potestà legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile (art. 117 comma 2 lett. l) Cost.), non si comprende perché abbia premura di precisare che viene rispettata l'autonomia delle Regioni nel lasciare loro il compito di definire i criteri di calcolo e perché abbia dichiarato l'incostituzionalità della presunzione di prevalenza, posto che, in caso di disciplina dell'ordinamento civile, nessuno spazio legislativo deve essere lasciato alle Regioni. In questa maniera, la Corte finisce col trattare la materia agrituristica alla stregua di una materia di potestà concorrente, poiché individua previsioni «volte a guidare il legislatore regionale nell'esercizio delle proprie attribuzioni», senza imporre «norme di dettaglio autoapplicative e intrinsecamente non suscettibili di essere sostituite dalle Regioni» (22).*

*Viene, invece, accolta la censura rivolta alle norme (art. 6 commi 2 e 3) concernenti la possibilità di iniziare l'attività agrituristica previa la sola comunicazione al Comune, fra l'altro ponendosi in contrasto con la quasi totalità delle leggi regionali sull'agriturismo che prevedono una disciplina più restrittiva, stabilendo un iter per l'avvio dell'attività che impone l'iscrizione nell'elenco regionale degli operatori agrituristici e l'autorizzazione del Sindaco. Difatti, la Corte ha ritenuto che le norme impugnate, nel disciplinare il relativo procedimento amministrativo, avevano ad oggetto aspetti relativi alla sola attività agrituristica (23), sottratti perciò alla potestà legislativa statale. In questo caso, la Corte non ha quindi rilevato esigenze di carattere unitario tali da giustificare un'attrazione in sussidiarietà seppur relativamente alla sola disciplina dello svolgimento delle funzioni amministrative, né la possibilità di invocare materie come la tutela della concorrenza nell'accezione dinamica ricostruita dalla giurisprudenza costituzionale (24). Sembra quasi che, in questa maniera, la Corte abbia inteso superare, per un verso, le critiche rivolte all'introduzione della DIA per l'esercizio dell'attività agrituristica in ragione della forte disparità di trattamento con tipologie di esercizi simili come quelli di somministrazione e quelli ricettivi sottoposti al provvedimento autorizzatorio comunale e, per un altro, la considerazione che la DIA era risultata sostanzialmente inutile dal momento che la quasi totalità delle discipline autorizzatorie regionali contemplano l'istituto del silenzio-assenso. Tuttavia, è da segnalare come subito dopo (25), in tema di tutela della concorrenza, la Corte abbia adottato un punto di vista diverso, riconducendo nell'art. 117 comma 2 lett. e) Cost. anche «le misure legislative di promozione, che mirano ad aprire un mercato o a consolidarne l'apertura, eliminando barriere all'entrata, riducendo o eliminando vincoli al libero esplicarsi della capacità imprenditoriale e della competizione tra imprese, in generale i vincoli alle modalità di esercizio delle attività economiche», ritenendo così non incostituzionali le previsioni contenute nel d.l. n. 223 del 2006 (c.d. Decreto Bersani) che ha introdotto sostanziali liberalizzazioni (analogamente, del resto, all'intento della l. n. 96 del 2006) per il settore del commercio e dei pubblici esercizi, come l'abolizione del registro esercenti il commercio e la possibilità del consumo sul posto utilizzando attrezzature di proprietà dell'azienda.*

*Relativamente alle censure mosse all'art. 5 di disciplina di alcuni profili riconducibili ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità dei locali e, quindi, alla tutela della salute e al governo del territorio, ne vengono accolte alcune (quelle rivolte alla determinazione del numero massimo di pasti somministrati per poter utilizzare la cucina domestica e quelle che nel ritenere sufficiente il requisito dell'abitabilità per*

*l'idoneità dei locali fissano il numero massimo di alloggi) perché non lascerebbero spazio normativo alle Regioni, privandole di margini di operatività; vengono invece rigettate tutte le altre censure, posto che la disciplina statale si limiterebbe a fissare alcuni «principi generali» (26) (meglio se fondamentali!), lasciando pur sempre alle Regioni la concreta disciplina in materia.*

*Sempre in tema di principi fondamentali, la Corte accoglie parzialmente la censura rivolta all'art. 14 comma 2, nella sola parte in cui si prevede che le Regioni debbano adeguare le proprie normative, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, ai principi fondamentali dettati dal legislatore statale in materia di agriturismo, dovendosi queste ultime uniformare «unicamente ai principi, contenuti nella l. n. 96 del 2006, i quali siano espressione della potestà legislativa esclusiva o concorrente dello Stato»: ma le materie dell'art. 117 comma 2 Cost. godono di una disciplina differente rispetto a quelle del comma 3 del medesimo articolo. Mentre per le seconde vale quanto affermato dalla Corte costituzionale, le prime sono di esclusiva competenza legislativa statale e quindi l'intera disciplina (non i soli principi) sarà vincolante per le Regioni; piuttosto, per alcune materie di potestà esclusiva, quelle finalistiche, che pongono un obiettivo da perseguire (come ad esempio la tutela della concorrenza) si porrà un problema differente: la disciplina statale dovrà essere funzionale al perseguimento dei soli fini enunciati nell'art. 117 comma 2 Cost., di modo che dovrà risultare ragionevole, necessaria e proporzionata (27). La disciplina delle cosiddette materie-funzione dovrà essere commisurata e congrua all'obiettivo prefissato, per non invadere indebitamente le materie regionali sulle quali ricadono.*

*L'attrazione in sussidiarietà operata dall'art. 11, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali, di intesa con le Regioni e sentite le associazioni nazionali agrituristiche maggiormente rappresentative a livello nazionale, l'adozione di un programma di durata triennale finalizzato alla promozione dell'agriturismo italiano, poiché rispettoso del criterio di cooperazione e funzionale alla promozione del made in Italy a livello nazionale e internazionale, è ritenuta giustificata anche alla stregua della precedente giurisprudenza in materia (sentt. nn. 214 del 2006 e 88 del 2007), senza nulla dire però dei criteri di adeguatezza, proporzionalità e ragionevolezza.*

*Parimenti giustificata è valutata l'assunzione in sussidiarietà operata dall'art. 9 comma 2, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali, sentito il Ministro delle attività produttive, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni la determinazione di criteri di classificazione omogenei per l'intero territorio nazionale e la definizione delle modalità per l'utilizzo da parte delle Regioni di parametri di valutazione riconducibili a peculiarità territoriali: ovvero, come osserva la Corte, la norma oggetto di censura, nel rispetto delle condizioni precisate attraverso le precedenti pronunce (28), necessarie «affinché la potestà legislativa statale sia legittimamente esercitata al di là dei confini segnati dall'art. 117 Cost., ha attribuito a livello centrale il compito di definire i criteri di classificazione delle aziende turistiche» (29), limitandosi, nonostante l'attrazione in sussidiarietà, a porre la sola disciplina delle funzioni amministrative in questione.*

*Stupisce, invece, che le censure mosse all'art. 13 che attribuisce al Ministero delle politiche agricole e forestali un esteso e generale ruolo di indirizzo e coordinamento delle politiche nel settore dell'agriturismo non siano state accolte dalla Corte che non vi ha prestato neanche attenzione (30). Difatti, si è limitata a compiere alcune osservazioni relativamente all'obbligo di informazione imposto alle Regioni per*

consentire lo svolgimento dell'attività di indirizzo e di coordinamento e all'istituzione di un Osservatorio nazionale dell'agriturismo con il compito di raccogliere ed elaborare le predette informazioni: in particolare, la Corte ha evidenziato come l'obbligo di fornire le indicate informazioni è finalizzato a disporre di un quadro unitario dell'attività agrituristica ed è riconducibile alla materia di coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale e regionale, ex art. 117 comma 2 lett. r) Cost. (31). In secondo luogo, ha rilevato la parziale incostituzionalità della norma che nell'istituire l'Osservatorio nazionale dell'agriturismo non prevede alcun coinvolgimento delle Regioni per mezzo della Conferenza Stato-Regioni.

3. L'evoluzione normativa e quella della giurisprudenza costituzionale in materia di agriturismo, così come in materia di turismo, evidenziano, oltre a molte incertezze, la volontà da parte dello Stato di riappropriarsi indebitamente di alcuni spazi, talvolta temperata dalla previsione di forme compensative di collaborazione con le Regioni. Le materie residuali delle Regioni non possono escludere l'intervento statale perché, come è già stato dimostrato attraverso l'esperienza applicativa della potestà legislativa c. d. piena delle Regioni a statuto speciale - per la quale tra l'altro operano limiti come i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato o le norme fondamentali delle riforme economico-sociali - è impossibile escludere a priori l'interferenza di interessi unitari: la demarcazione degli ambiti di rispettiva competenza fra Stato e Regioni (e di conseguente responsabilità) non è finalizzata alla preservazione di spazi di potere, poiché occorrono necessari margini di flessibilità per realizzare un modello cooperativo effettivo mediante sedi di raccordo all'interno delle quali valutare e attuare i molteplici interessi che rilevano, attraverso però una corretta applicazione del principio di sussidiarietà e del principio di leale cooperazione (32). Nell'art. 117 Cost., non è stata compiuta una valutazione esaustiva degli interessi pubblici, ma una ripartizione supponendo che: nel comma 2 valga, di regola, la prevalenza dell'interesse statale; nel comma 3 gli interessi statali e quelli delle Regioni siano invece compresenti; nel comma 4 debbano, di regola, prevalere gli interessi delle Regioni. Dopodiché, occorrono margini di flessibilità che si rendono evidenti quando vengono individuate le funzioni amministrative legate alle diverse materie perché, in quel momento, sarà possibile verificare l'interesse o gli interessi da soddisfare, nel senso che la cura in concreto dell'interesse primario sarà contestualizzato verificando gli eventuali ulteriori interessi - mutabili nel tempo - da contemperare (33).

La variabilità nelle decisioni della Corte è innanzitutto evidente laddove situazioni sostanzialmente assimilabili non vengono ricondotte sotto una medesima disciplina: il riferimento è alle censure accolte per quanto riguarda la DIA nella sentenza esaminata rispetto alla posizione assunta nel caso del c.d. Decreto Bersani dove, invece, è stata invocata la tutela della concorrenza. Né pare imputabile al legislatore statale la mancata definizione di quest'ultima per almeno due motivi: come osserva la stessa Corte (34), occorre tener conto del significato attribuito all'espressione «tutela della concorrenza» nel sistema giuridico comunitario ove non è possibile trovare una definizione dai confini marcati ma una disciplina articolata dalla quale è possibile evincere le finalità da perseguire, vincolanti per il legislatore statale e regionale: non è quindi data una definizione dai margini netti, né pare spettare al legislatore statale questo compito. In secondo luogo, l'espressione richiamata non indica una materia in senso proprio ma un obiettivo e, perciò, non ha una vera e propria estensione; occorre quindi verificare, come già evidenziato, se la disciplina posta è adeguata alla finalità: nel fare ciò, però, la Corte sembra orientarsi in maniera non univoca non



*tanto perché, come rilevato da autorevole dottrina (35) nella passata esperienza, nella giurisprudenza costituzionale manchi un modello compiuto di Stato regionale, ancor più indefinito dopo la riforma, e la Corte voglia procedere in maniera tale da ricomporre il sistema riallineando l'ago della bilancia, quanto perché nei casi esaminati non adotta criteri omogenei, rinunciando ad applicare i parametri che dovrebbero connotare il sindacato di costituzionalità (proporzionalità, congruità, ragionevolezza) (36).*

*Per quanto riguarda l'attrazione in sussidiarietà senza procedere all'assunzione delle relative funzioni amministrative, limitandosi a disciplinare in maniera uniforme i relativi procedimenti, prevedendo eventualmente anche una regolamentazione con fonti secondarie frutto di un processo di collaborazione, sono possibili alcune riflessioni. Innanzitutto, l'attrazione in sussidiarietà, poiché opera in deroga al favor per il livello territoriale meno ampio, deve essere limitata a quanto strettamente indispensabile a tal fine, sia per quanto riguarda le potestà normative, che per quelle amministrative (37).*

*In secondo luogo il termine «amministrazione» può assumere diversi significati: può essere inteso come programmazione e attuazione delle previsioni legislative - espressioni pur sempre di autonomia politica - oppure può essere inteso come esplicazione di attività con fine compiutamente predeterminato e, perciò, di mera esecuzione (38). Mentre quest'ultimo aspetto senz'altro, di regola, potrà essere svolto dalle articolazioni territoriali più vicine ai cittadini, gli altri potranno rilevare sotto un profilo unitario con la conseguente attrazione in sussidiarietà. Se nel fare ciò si prevede la possibilità di una cooperazione a livello regolamentare, non pare però che venga alterato il dettato costituzionale: difatti, l'art. 117 comma 6 Cost. non pone una ripartizione della potestà regolamentare così netta, dal momento che, relativamente all'attribuzione statale nelle materie di potestà esclusiva, contempla la possibilità di delega alle Regioni. Laddove la delega non possa operare perché vi è un interesse unitario da salvaguardare, che tuttavia è adeguatamente tutelato dando voce anche alle Regioni, non si vede perché queste non possano essere coinvolte.*

*Inoltre, occorre non dimenticare che i parametri estrapolati dalla Corte dal rinnovato Titolo V Cost. affinché possa operare l'attrazione in sussidiarietà, come ha avuto modo di precisare (39), tengono conto della mancanza di adeguate sedi di raccordo Stato-Regioni a livello legislativo: dar voce alle Regioni nella predisposizione di fonti secondarie (magari prevedendo l'intesa forte), soprattutto qualora queste ultime abbiano ampi spazi normativi, è un modo per tutelare gli interessi delle Regioni ovviando ai difetti dell'incompiuta riforma.*

*La necessità che l'azione amministrativa sia governata da una disciplina generale trova conferma nell'esperienza di altri Paesi territorialmente articolati, come la Germania, dove alle previsioni costituzionali che consentono al Governo federale di emanare, con l'assenso del Bundesrat, disposizioni amministrative di carattere generale sia quando i Länder danno esecuzione alle leggi federali a titolo di competenza propria, che quando provvedono su incarico federale, si sono aggiunte discipline procedurali tendenzialmente uniformi in tutta la Federazione, elaborate attraverso un'attività di cooperazione orizzontale (40).*

*Questo significa perciò che, in taluni casi, non è escluso che gli interessi in gioco siano non quelli unitari, ma la sommatoria dei diversi interessi regionali (come poteva*

*essere per l'art. 9 l. n. 96 del 2006) da soddisfare attraverso un'azione coordinata fra le sole Regioni, senza l'intervento dello Stato, ancorché talvolta vi siano delle resistenze a rinunciare ad una disciplina uniforme anche in assenza di esigenze unitarie da parte delle stesse Regioni (v. nota n. 2) o dei destinatari della disciplina (v. nota n. 6).*

*Ciò che desta perplessità è, invece, che sia stata attribuita una generica funzione di indirizzo e coordinamento senza esplicitare in maniera articolata le finalità unitarie da perseguire attraverso detta funzione, per di più ad un Ministero che opera nell'ambito di materie di potestà residuale delle Regioni: anche nelle materie dell'art. 117 comma 4 Cost. potrà presentarsi la necessità per lo Stato di fissare criteri generali attraverso l'assunzione in sussidiarietà di un potere volto ad indirizzare l'amministrazione regionale, ma dovranno pur sempre essere palesati gli obiettivi unitari che lo giustificano.*

*Il quadro tratteggiato mostra dunque come lo Stato si sia riappropriato di ambiti che vanno oltre la tutela dell'interesse unitario, poiché di fatto è stata posta una nuova legge cornice in materia di agriturismo, riconoscendo in aggiunta una generica funzione di indirizzo e coordinamento a beneficio del Ministero delle politiche agricole e forestali, compensando ancora una volta le Regioni attraverso forme di cooperazione snaturate, poiché utilizzate quale criterio di riparto delle competenze, anziché come modo di esercizio delle stesse*

## **Osservazioni**

Si segnala, in ordine ai contenuti della relazione tecnico – finanziaria, che la Corte Costituzionale ha avuto modo di pronunciarsi ripetutamente in ordine agli obblighi di copertura finanziaria delle leggi (anche regionali), dando così contenuto a quel compito di tutela e salvaguardia degli equilibri di finanza pubblica fissato dall'art. 81 della Cost.

Alle novità costituzionali si aggiungono le azioni di riforma operate nell'ambito dell'ordinamento della finanza pubblica che dovrebbero consentire di approntare maggiori strumenti di controllo e monitoraggio degli oneri finanziari collegati agli interventi legislativi, introducendo, nell'ottica di definire il giusto bilanciamento tra spese ed entrate, una nuova impostazione nella legislazione contabile, orientata non solo al rispetto della semplice legittimità formale, ma in misura sempre maggiore a criteri di sana gestione finanziaria e contabile e di corretto utilizzo delle risorse pubbliche.

Al riguardo la Corte Costituzionale ha, nelle sue reiterate pronunce in materia, sgomberato il campo da alcuni dubbi pregiudiziali e riaffermato una serie di principi e norme inderogabili sul piano dell'ordinamento contabile:

- a) *equilibrio di bilancio, già desumibile dal testo vigente dell'art. 81, quarto comma Cost., principio che opera direttamente prescindendo dall'esistenza di norme interposte;*
- b) *principio esteso alle norme regionali, incluse quelle delle regioni e province ad autonomia differenziata (principio ribadito dalla Corte in numerose sentenze a partire dal 1961);*
- c) *le disposizioni della legge 196/2009, in particolare l'art. 17 in materia di copertura delle leggi di spesa, costituiscono regole specifiche del principio di equilibrio del bilancio e trovano applicazione anche per le leggi regionali;*
- d) *la disciplina di cui al citato art. 17 non comporta un'innovazione al principio della copertura, bensì una semplice puntualizzazione tecnica ispirata dalla crescente complessità della finanza pubblica;*
- e) *le leggi che istituiscono nuove spese devono contenere un'espressa indicazione del relativo mezzo di copertura;*
- f) *tale copertura deve essere credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale;*
- g) *la copertura di nuove spese deve, inoltre, essere ancorata a criteri di prudenza, affidabilità e appropriatezza "in adeguato rapporto con la spesa che si intende effettuare";*
- h) *solo per le spese continuative ricorrenti è consentita, per le Regioni, l'individuazione dei relativi mezzi di copertura al momento della redazione e dell'approvazione del bilancio annuale, in coerenza con quanto previsto dall'art. 3, comma 1 del d.lgs. 76/2000;*
- i) *la copertura deve essere sempre valutata ex ante e deve essere credibile e ragionevolmente argomentata secondo le regole dell'esperienza e della pratica contabile;*
- j) *non può essere consentita la cd. copertura ex post, in quanto non corrisponde*

all'affermata congruità delle risorse impiegate per la specifica finalità dell'equilibrio;  
k) la tecnica di copertura esige un'analitica quantificazione a dimostrazione della sua idoneità;

**l) la declaratoria di assenza di onere non vale di per sé a dimostrare il rispetto dell'obbligo di copertura, dato che non si può assumere che, mancando nella legge ogni riferimento alla cosiddetta copertura, cioè dei mezzi per far fronte alla nuova o maggiore spesa, si debba per questo solo fatto presumere che la legge non implichi nessun nuovo maggiore onere: la mancanza o l'esistenza di effetti finanziari si desume dall'effetto della legge e dal suo contenuto;**

m) l'art. 24 comma 1 della l. 196/2009 stabilisce che il principio di unità del bilancio, insieme a quelli di integrità e di universalità, costituisce profilo attuativo, o meglio specificativo, dell'art. 81 Cost..

Pertanto è da ritenere in contrasto con detto parametro costituzionale la disposizione che dovesse istituire un vincolo di destinazione tra un'entrata di natura corrente ed una maggiore spesa afferente all'esercizio di competenza.

Il principio della previa copertura della spesa in sede legislativa è inderogabile e l'individuazione dei relativi mezzi non può essere demandata agli organi di gestione in sede diversa e in un momento successivo da quello indefettibilmente previsto dall'art. 81 Cost. La relazione tecnica assume, pertanto, non solo un rilievo illustrativo, bensì dimostrativo del rispetto, da parte del nuovo provvedimento legislativo, del parametro costituzionale sulla copertura finanziaria degli oneri. La verifica della sussistenza della copertura finanziaria delle leggi di spesa regionali, estrinsecata per mezzo della relazione tecnica, deve necessariamente transitare attraverso tre distinte fasi di accertamento concernenti:

1. la morfologia giuridica degli oneri finanziari (richiamo alle tipologie di spese previste dall'art. 21, commi 5 ss. l. 196/2009);
2. la loro quantificazione;
3. l'individuazione delle risorse necessarie per garantire loro copertura finanziaria.

La relazione tecnica deve fornire tutti i dati e gli elementi necessari per una verifica della quantificazione e dell'adeguatezza della copertura in considerazione dei vincoli rappresentati dalle risorse a disposizione, avviando il procedimento di quantificazione e copertura degli oneri connessi alle nuove proposte di legge.

La relazione tecnica diventa lo strumento principale di nuovo tale metodo, attraverso l'indicazione degli obiettivi che la/il proposta/disegno di legge intende raggiungere, evidenziando le finalità a cui deve mirare l'intervento legislativo e che, attraverso la loro definizione è possibile verificare ex post, per una buona riuscita dell'azione normativa. La relazione tecnica, infatti, consente di precisare la quantità di risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi, le modalità e quindi l'impiego delle medesime con riferimento alle fonti finanziarie utilizzate.

Si sottopongono, inoltre, alla Commissione, le seguenti osservazioni:

1. *L'art. 1, comma 1, lettera i, opera un richiamo, che in mancanza del rimando all'azione che la norma vuole attuare, difetta nella comprensione.*

*In ogni caso si segnala l'opportunità di lasciare separate l'attività di agriturismo da quella di agriturismo venatorio.*

*Come è noto la prima fattispecie è normata dalla legge 20 febbraio 2006, n.96 (Disciplina dell'agriturismo), mentre a regolamentare la seconda tipologia di attività è intervenuta la legge 11 Febbraio 1992, n. 157, per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. Nello specifico la legge si occupa delle aziende faunistico venatorie e delle aziende agriturismo venatorie all'art. 16.*

*Le due diverse attività hanno caratteristiche e regolamentazioni proprie, per cui anche l'art. 8 che richiama al regolamento delle aziende agrituristiche potrebbe ingenerare confusione.*

2. *Ancor più attenzione va posta al combinato disposto degli articoli 18 e 21.*

*Il primo contiene una fase transitoria per i procedimenti in itinere (co.1). Occorrerebbe individuare una data tassativa di conclusione dell'iter.*

*Il co.2 dello stesso art. 18 lega l'attuazione della norma all'entrata in vigore del Regolamento di attuazione, che deve essere adottato entro 90 gg. (termine non perentorio) dall'entrata in vigore della legge.*

*Il co.3, pur prevedendo una fase transitoria dispone l'abrogazione della norma attualmente in vigore (l.r. 6 novembre 2008, n.15 e successive mm. e ii.) dall'entrata in vigore della nuova legge. Ciò determina una vacatio di almeno 90 gg. nei quali non è possibile richiedere alcun tipo di autorizzazione sulla materia.*